Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 7 ottobre 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

Regione Trentino-Alto Adige

Regione Sardegna

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 281 DEL 7 OTTOBRE 1978:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Elenco dei candidati che hanno superato l'esame di Stato nelle sessioni degli anni 1971, 1972 e 1973 per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e nelle discipline statistiche.

(11747)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Suleiman Dajani, ambasciatore del Regno Hascemita di Giordania, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(7657)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1978, n. **602**.
Misure dirette ad agevolare la ripresa delle imprese in difficoltà.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare, in considerazione dello stato di crisi in cui versano alcune imprese, il proseguimento delle attività produttive, sostenute anche dai finanziamenti pubblici, ed il mantenimento dei livelli occupazionali; esigenze, queste, che non potrebbero essere adeguatamente soddisfatte senza ricorrere alla decretazione d'urgenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Se una istanza di fallimento è presentata nei confronti di una società cui siano stati erogati finanziamenti agevolati e che abbia una esposizione debitoria globale superiore a 50 miliardi, il tribunale, ove accerti l'esistenza di debiti per mancata corresponsione delle somme dovute per un ammontare complessivo corrispondente ad almeno due mensilità di salari o stipendi, o di non meno di due rate di mutui contratti con gli istituti di credito speciali o di due versamenti consecutivi di contributi previdenziali, in luogo della sentenza prevista dall'art. 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dichiara lo stato di insolvenza con decreto non impugnabile ed immediatamente esecutivo.

Il decreto è emesso in camera di consiglio in seguito ad accertamenti sommari e sentito l'imprenditore. Esso dispone anche la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il decreto, comunicato con le modalità di cui all'art. 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, produce gli effetti di cui all'art. 24 ed alla sezione II, capo III, titolo II, del citato decreto.

Dalla data di pubblicazione del decreto sono sospesi, per la durata della gestione commissariale di cui al successivo articolo, la decorrenza degli interessi anche per i crediti assistiti da prelazione nonché i termini previsti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla sezione III, capo III, titolo II, del citato decreto.

Il verificarsi delle condizioni previste nell'articolo 173, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non determina la dichiarazione di fallimento.

Per gli effetti del titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, spetta al giudice penale accertare se sussistono i presupposti per far luogo alla dichiarazione di fallimento.

Art. 2.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo dieci giorni e non oltre venti giorni dalla comunicazione del tribunale, nomina un commissario con poteri sostitutivi degli organi sociali e che ha sede presso la sede sociale, determinando la durata dell'incarico, che non può essere superiore a diciotto mesi.

Qualora entro i primi dieci giorni venga presentato al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da istituti o aziende di credito, anche consorziate, o da altre imprese sociali, con azioni quotate in borsa, un programma per il pagamento dei debiti e il risanamento delle attività produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato affida al rappresentante dei proponenti le funzioni attribuite dal presente decreto al commissario di cui al primo comma.

Il decreto del Ministro è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il commissario è legittimato alla gestione temporanea dell'impresa, all'amministrazione dei beni del debitore e al compimento delle operazioni di cui al presente decreto ed in particolare alla elaborazione di un programma per il pagamento dei debiti e di risanamento delle attività produttive secondo quanto disposto dall'art. 4.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro, i creditori debbono proporre domanda di ammissione al passivo mediante raccomandata indirizzata al commissario. Nei successivi quindici giorni il commissario con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dispone la convocazione entro dieci giorni dei creditori che hanno presentato domanda o che risultano dalle scritture contabili.

Nella adunanza dei creditori si procede alla nomina di un comitato, composto da cinque a nove membri, che assiste il commissario nell'accertamento e verifica dei crediti documentati e nella elaborazione di un programma per il soddisfacimento dei crediti, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Nel predisporre lo stato passivo il commissario terrà conto delle contestazioni e delle osservazioni degli interessati nonché dei nuovi documenti esibiti.

Le contestazioni dei creditori avverso lo stato passivo predisposto dal commissario saranno fatte valere, ai sensi dell'art. 5, in sede di approvazione del programma.

Art. 3.

Il commissario accerta quali società o imprese dipendano dalla società dichiarata insolvente per collegamenti di carattere finanziario ovvero organizzativo che ne configurano l'appartenenza a un gruppo. Accerta, altresì, se la società dichiarata insolvente sia controllata da altra società e se questa abbia contratto obbligazioni per l'attività sociale della controllata. In tal caso la società controllante è considerata appartenente al gruppo.

Il commissario provvede a comunicare al tribunale ed agli amministratori delle società o imprese i risultati dell'accertamento. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, gli amministratori predetti possono presentare opposizione al commissario. In tal caso il commissario chiede al tribunale che ha proceduto alla dichiarazione di insolvenza ai sensi dell'art. 1, di accertare, in contraddittorio con gli interessati, l'appartenenza al gruppo. Il tribunale provvede in camera di consiglio, entro quindici giorni dalla istanza del commissario, con decreto non impugnabile.

Art. 4.

Il programma deve essere redatto dal commissario entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina e deve prevedere:

a) un progetto di pagamento dei debiti verificati, nei limiti dell'attivo e secondo l'ordine stabilito nell'art. 111 della legge fallimentare, indicando i mezzi per provvedervi, anche mediante atti di straordinaria amministrazione, nonché i tempi e le modalità del pagamento;

b) la continuazione o la ripresa dell'attività produttiva anche mediante trasferimento al netto di passività, dell'azienda o delle aziende o di parti di esse a imprese o consorzi di imprese, con la partecipazione eventuale di istituti e di aziende di credito;

c) la determinazione di una prima fase organica di attuazione, di durata non superiore a sei mesi affidata al commissario.

Il programma ha efficacia anche nei confronti delle società e imprese appartenenti al gruppo ai sensi dell'art. 3 e può altresì prevedere, per la varie fasi, lo scioglimento o la fusione delle società stesse, nonché la costituzione di società per la gestione di beni o attività produttive o per la partecipazione finanziaria alle medesime.

Qualora nel programma sia previsto lo scioglimento di società con azioni quotate in borsa comprese nel gruppo ai sensi dell'art. 3 e nei cui confronti non sussistono condizioni di insolvenza, gli azionisti sono ammessi a far valere un credito pari al valore patrimoniale delle loro azioni.

A tal fine il commissario o gli interessati chiedono al tribunale l'accertamento del presupposto di cui al precedente comma.

Il tribunale provvede con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio entro dieci giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 5.

Il commissario dispone la convocazione dei creditori per l'approvazione del programma, che s'intende conseguita se riporta i voti dei creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti verificati.

I creditori presenti e che intendono opporsi, devono notificare la opposizione al commissario entro quindici giorni dalla data di approvazione del programma.

Il commissario, tenuto conto delle opposizioni presentate, formula eventuali proposte da sottoporre nei successivi quindici giorni all'approvazione dei creditori.

I creditori sono convocati anche in mancanza di ulteriori proposte e, se il programma riporta l'approvazione dei creditori rappresentanti almeno i due terzi dei crediti, è immediatamente esecutivo.

I creditori dissenzienti debbono proporre, al tribunale di cui all'art. 1, reclamo notificato al commissario entro dieci giorni dalla definitiva approvazione del programma.

Su tutte le contestazioni presentate il tribunale decide, entro i successivi quindici giorni, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il parere motivato del commissario in ordine ai reclami presentati e, se accoglie il reclamo, dispone l'adeguamento del programma relativo al pagamento dei debiti notificati.

Entro il termine di dodici mesi stabilito nel primo comma dell'art. 4, il programma deve altresì riportare, in quanto previste dalle leggi vigenti, le autorizzazioni e le approvazioni dei competenti organi ministeriali.

Art. 6.

La mancata approvazione del programma da parte dei creditori è comunicata dal commissario al tribunale per la riapertura della procedura fallimentare.

Il decorso del termine massimo stabilito nel primo comma dell'art. 4 senza che sia stata completata la procedura ivi prevista produce di diritto la cessazione della causa di sospensione della procedura fallimentare. Il commissario provvede alla trasmissione al tribunale di tutti gli atti della gestione.

La disposizione del comma precedente si applica al decorso del termine stabilito nell'art. 4, primo comma, lettera *c*), senza che sia stata iniziata la prima fase organica di attuazione.

Se il pagamento dei debiti verificati non è compiuto entro i termini stabiliti nel programma, la procedura fallimentare sospesa può essere proseguita su istanza dei creditori. Restano salvi gli atti effettuati in conformità del programma.

Il pagamento dei debiti verificati, compiuto secondo i tempi e le modalità stabiliti nel programma, è comunicato al tribunale, il quale dichiara la chiusura della procedura fallimentare.

Art. 7.

Al procedimento disciplinato dal presente decreto non si applica la legge 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — BONIFACIO — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1978, n. 603.

Modificazioni allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria

Art. 17. — La scuola di specializzazione conferisce il diploma di specializzazione in otorinolaringoiatria.

La scuola ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica dell'Aquila. Gli anni necessari per il conferimento del diploma sono tre.

Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 18. — Il numero massimo degli iscritti è di quattro per ogni anno di corso.

La selezione degli aspiranti all'ammissione alla scuola avviene in base a titoli ed esami.

Art. 19. — I corsi sono corredati da esercitazioni pratiche. La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato è obbligatorio durante tutti e tre gli anni del corso e si svolgerà presso la clinica otorinolaringoiatrica dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila con permanenza costante nelle ore di attività e con presenza a turno negli ambulatori, reparti di degenza e sale operatorie.

Dall'obbligo dell'internato potranno essere esentati gli allievi che prestino effettivo servizio, con funzioni di assistenti o di aiuti, presso reparti otorinolaringoiatrici universitari od ospedalieri.

L'allievo che non avrà ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.

Art. 20. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

- anatomia;
- fisiologia;
- audiologia (I);
- semeiotica otorinolaringoiatrica;
- tecnica di laboratorio;
- patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (I);
- anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica.

2° *Anno*:

tecnica operatoria in otorinolaringoiatria;
anestesia in otorinolaringoiatria;
patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (II);
radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
audiologia (II);
otoneurologia;
foniatria.

3° *Anno*:

patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (III);
terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
chirurgia plastica;
tracheobroncoscopia;
medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria;
oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1978
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 293

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1978, n. **604**.

Modificazione allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate delle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 86 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:

enzimologia;
istituzioni di patologia;
tossicologia;
chimica analitica clinica;
chimica degli alimenti;
chimica dei composti eterociclici;
chimica dei prodotti cosmetici;
chimica dei prodotti dietetici;
chimica delle sostanze organiche naturali;
farmacologia molecolare;
chemioterapia;
complementi di chimica tossicologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1978
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 299

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1978, n. **605**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 genaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto l'insegnamento di « storia e critica del cinema ».

Art. 19 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto l'insegnamento di « storia e critica del cinema ».

Art. 20 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto l'insegnamento di « storia e critica del cinema ».

Nel titolo III, punto 3 e nel primo comma dell'art. 97, la denominazione della « Scuola di perfezionamento in filosofia neoscolastica », annessa alla facoltà di lettere e filosofia, è soppressa e sostituita con quella di « Scuola di perfezionamento in filosofia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978
Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 294

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1978, n. 606.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma alla seconda facoltà omonima dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1949, registro n. 28, foglio n. 39, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla prima cattedra di clinica medica generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma;

Viste le deliberazioni del consiglio della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli del 3 aprile 1978 e del 18 maggio 1978, con le quali si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di patologia medica della stessa Università al fine di far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà omonima dell'Università di Roma del 19 aprile 1978 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia medica dell'Università di Napoli;

Considerato che il posto di assistente ordinario della prima cattedra di clinica medica generale dell'Università di Roma, risulta attualmente ricoperto dal dottor Giuseppe Giuffrida e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di patologia medica dell'Università di Napoli;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla prima cattedra di clinica medica generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, con decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1949, registro n. 28, foglio n. 39, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giuseppe Giuffrida, alla cattedra di patologia medica della seconda facoltà omonima dell'Università di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978
Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 297

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1978.

Sostituzione di un membro del consiglio dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, concernente il riordinamento dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro »;

Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080, concernente modifiche all'art. 6 della legge n. 199 sopra citata;

Visto il proprio decreto in data 1° maggio 1977 concernente la ricostituzione del consiglio dell'ordine cavalleresco predetto per il triennio 1° maggio 1977-30 aprile 1980;

Vista la lettera n. 44007 del 13 luglio 1978, con la quale il Ministero del commercio con l'estero ha designato il direttore generale dott. prof. Guido Fucito quale rappresentante del Ministero stesso in seno al consiglio sopra citato, in sostituzione del dott. Franco Berretti nominato esperto presso la rappresentanza permanente italiana di Parigi;

Ritenuta la necessità di procedere a tale sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor prof. Guido Fucito è nominato membro del consiglio dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » quale rappresentante del Ministero del commercio con l'estero in sostituzione del dott. Franco Berretti.

Il predetto nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza del triennio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1977 nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1978

PERTINI

DONAT-CATTIN — MARCORA

(7754)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Calmilo » capsule, nelle confezioni da 1, 2 e 12 capsule, della ditta Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., in Erba. (Decreto di revoca n. 5238/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 30 maggio 1955 e 3 marzo 1969, con i quali venne registrata al n. 10080 la specialità medicinale denominata « Calmilo » capsule, nelle confezioni da 1, 2 e 12 capsule, a nome della ditta Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., con sede in Erba (Como), via Licinio, 11, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Considerato, altresì, che le controdeduzioni presentate in merito dalla ditta succitata non sono state ritenute valide ai fini del mantenimento della registrazione, come da parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 maggio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Calmilo » capsule, nelle confezioni da 1, 2 e 12 capsule, registrata al n. 10080 in data 30 maggio 1955 e 3 marzo 1969, a nome della ditta Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., con sede in Erba (Como), via Licinio, 11.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7773)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sinerdone », nelle confezioni 1 cachet, 2, 10 e 20 compresse, della ditta Siner farmaceutici, in Roma. (Decreto di revoca n. 5237/R)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 21 giugno 1948, 23 febbraio 1951, 27 marzo 1953 e 21 gennaio 1954, con i quali è stata registrata al n. 1600 la specialità medicinale denominata « Sinerdone », nelle confezioni 1 cachet, 2, 10 e 20 compresse, a nome della ditta Siner farmaceutici, con sede in Roma, già in via Flaminia, 441, ed ora in via Catone, 3, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Considerato, altresì, che non sono pervenute le controdeduzioni della ditta succitata, in quanto la medesima è stata dichiarata fallita dal tribunale di Roma con sentenza n. 36317 del 10 novembre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 maggio 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sinerdone », nelle confezioni 1 cachet, 2, 10 e 20 compresse, registrata al n. 1600 in data 21 giugno 1948, 23 febbraio 1951, 27 marzo 1953 e 21 gennaio 1954, a nome della ditta Siner farmaceutici, con sede in Roma, via Catone, 3.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7774)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1978.

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Campania costituita per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1978, con il quale sono state indette per il giorno 2 aprile 1978 le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali e sono state altresì costituite la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1978, con il quale le elezioni stesse sono state rinviate al 29 ottobre 1978;

Considerato che il dott. Alberto Guarino, presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Campania è deceduto in data 10 agosto 1978;

Vista la terna per la nomina del presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Campania espressa nella seduta del consiglio di amministrazione del 20 dicembre 1977;

Considerato che la dott.ssa Donsi Iolanda, dirigente superiore, archivio di Stato di Napoli, risulta collocata al secondo posto della terna stessa;

Decreta:

La dott.ssa Donsi Iolanda è nominata presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Campania, ferma restando la sede della commissione presso la biblioteca nazionale, via Vittorio Emanuele, Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 14 settembre 1978

Il Ministro: ANTONIOZZI

(7762)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1978.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale appartenente alle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco nella commissione di avanzamento.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 23 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 113 del 24 aprile 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario al n. 5 del 6 giugno 1978, con il quale, ai sensi degli articoli 3, primo comma e 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, è stata indetta per il giorno 29 ottobre 1978 l'elezione dei rappresentanti del personale in seno alla commissione di avanzamento prevista dall'art. 44 della legge 13 maggio 1961, n. 469, per alcune qualifiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per l'organizzazione della pubblica amministrazione, n. 8311/8/775/12/3 del 14 settembre 1978;

Decreta:

Art. 1.

La data dell'elezione dei rappresentanti del personale in seno alla commissione d'avanzamento di cui in premessa, già fissata per il giorno 29 ottobre 1978, è rinviata al giorno 10 dicembre 1978.

Art. 2.

Il decreto ministeriale 23 marzo 1978 è confermato in tutte le rimanenti parti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 21 settembre 1978

Il Ministro: ROGNONI

(7803)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1978.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 23 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 113 del 24 aprile 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario al n. 5 del 6 giugno 1978, con il quale, ai sensi degli articoli 3, primo comma e 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, è stata indetta per il giorno 29 ottobre 1978 l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per l'organizzazione della pubblica amministrazione, n. 8311/8/775/12/3 del 14 settembre 1978;

Decreta:

Art. 1.

La data dell'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, già fissata per il giorno 29 ottobre 1978, è rinviata al giorno 10 dicembre 1978.

Art. 2.

Il decreto ministeriale 23 marzo 1978 è confermato in tutte le rimanenti parti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 21 settembre 1978

Il Ministro: ROGNONI

(7804)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1978.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il proprio decreto 12 gennaio 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali per il 2 aprile 1978;

Visto il proprio decreto 18 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 24 marzo 1978, con il quale dette elezioni sono state rinviate al 29 ottobre 1978;

Visto il fonogramma 15 settembre 1978, numero 8311/8/775/12/3 dell'ufficio organizzazione della pubblica amministrazione con il quale le amministrazioni interessate sono state invitate a rinviare al 10 dicembre 1978 la data delle elezioni già fissate per il 29 ottobre prossimo;

Considerata l'opportunità di ottemperare al predetto invito;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per i beni culturali e ambientali indette per il 2 aprile 1978 e già rinviate al 29 ottobre 1978, sono ulteriormente rinviate al 10 dicembre 1978.

Art. 2.

Tutti i termini si intendono riaperti e tutte le scadenze prorogate in relazione alla nuova data delle elezioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 23 settembre 1978

Il Ministro: ANTONIOZZI

(7763)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1978.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 1 della legge 26 ottobre 1976, n. 185;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1977, con il quale venivano indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili in seno al consiglio di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 185, e venivano stabilite le circoscrizioni elettorali;

Visto il fonogramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio organizzazione della pubblica amministrazione, n. 8311/8/775/12/3 del 14 settembre 1978;

Sentito il competente consiglio di amministrazione;

Ritenuta la opportunità di rinviare, anche per motivi di coordinamento, le elezioni dei rappresentanti del personale alla data del 10 dicembre 1978;

Decreta:

Le elezioni dei rappresentanti del personale della Amministrazione autonoma degli archivi notarili in seno al consiglio di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 185, è differita al 10 dicembre 1978.

Roma, addì 28 settembre 1978

p. *Il Ministro*: SPERANZA

(7879)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 28 settembre 1978:

Dettori Giuseppina, notaio residente nel comune di Nurri, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Decimomannu, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Scano Antonio.

Russo Antonetta, notaio residente nel comune di Viù, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Roccalbegna, distretto notarile di Grosseto, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Lupi Mario.

Schettino Antonio, notaio residente nel comune di Arco, distretto notarile di Trento, è trasferito nella sede di Chiusi, distretto notarile di Siena, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio De Angelis Pietro.

Marconcini Mario, notaio residente nel comune di Certaldo, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Tavarnelle Val di Pesa, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Piccinini Mario.

Denora Francesco, notaio residente nel comune di Gravina di Puglia, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Rutigliano, stesso distretto notarile a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Palumbo Davida.

(7778)

Con decreti ministeriali 28 settembre 1978:

Bartolomeo Gino notaio residente nel comune di Latina, è trasferito nel comune di Fondi, distretto notarile di Latina, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio De Cerbo Pasquale.

Giuliani Marco, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Castro dei Volsci, distretto notarile di Frosinone, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Colangelo Giovanni.

Carlucci Franca, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Viterbo, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Sabuzi Giuliani Umberto.

Arturo Antonio Pasquale, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Barano d'Ischia, distretto notarile di Napoli, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Pirolo Pietro.

Buoso Ermete, notaio residente nel comune di Spilimbergo, distretto notarile di Pordenone, è trasferito nel comune di Caorle, distretto notarile di Venezia, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Petroni Maurizio.

Tuccillo Luigi, notaio residente nel comune di Brancaleone, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Villafranca di Verona, distretto notarile di Verona, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Lo Schiavo Giancarlo.

Varrica Carmelo, notaio residente nel comune di Como, è trasferito nel comune di Saronno, distretto notarile di Milano, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Vecchioni Sergio.

Corradini Pierluigi, notaio residente nel comune di Bormio, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Milano, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Mezzanotte Massimo.

Liotti Pasquale, notaio residente nel comune di Francavilla in Sinni, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Cervino, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

Lupoli Giovanni, notaio residente nel comune di Butera, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Formicola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

De Luca Davide, notaio residente nel comune di Bagnara Calabra, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Napoli, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Del Genio Vincenzo.

Marra Enrico, notaio residente nel comune di Casapulla, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Napoli, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio De Luise Antonio.

Bellecca Elio, notaio residente nel comune di Barletta, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Napoli, a seguito della nomina nella sede medesima del notaio Abbruzzese Elio.

Il decreto ministeriale 4 settembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 9 settembre 1978, è annullato nella parte in cui dispone il trasferimento del notaio Barletta Vincenzo, dal comune di Capriati al Volturno, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, nel comune di Caserta, stesso distretto notarile.

Funiciello Domenico, notaio residente nel comune di Pescopagano, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Caserta, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Il decreto ministeriale 4 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 9 agosto 1978, è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Raccuglia Giuseppe dal comune di Milano, al comune di Roma.

Franco Mauro, notaio residente nel comune di Foiano della Chiana, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Il decreto ministeriale 4 settembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 9 settembre 1978, è annullato nella parte in cui dispone il trasferimento del notaio Di Iorio Leonardo dal comune di Sava, distretto notarile di Taranto, al comune di Napoli.

Salomone Samuele Andrea, notaio residente nel comune di Marcianise, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(7779)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Convocazione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Il Ministro della sanità comunica che il giorno 12 ottobre 1978, con eventuale prosecuzione nel giorno successivo, alle ore 10 si riunirà presso la Direzione generale degli ospedali, la commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per le operazioni di sorteggio dei professori universitari, dei primari, dei sovraintendenti sanitari e dei direttori sanitari che dovranno far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità per sanitari ospedalieri, sessione relativa all'anno 1977. In prosecuzione, verranno effettuate le operazioni di sorteggio sopra indicate per la sessione di esami relativa all'anno 1978.

(7907)

Convocazione della commissione prevista dagli articoli 68 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Il Ministro della sanità comunica che il giorno 10 ottobre alle ore 10 si riunirà presso la Direzione generale degli ospedali la commissione prevista dagli articoli 68 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per le operazioni di sorteggio dei nominativi dei componenti che dovranno far parte della commissione esaminatrice dell'esame nazionale a direttore di farmacia, sessione relativa agli anni 1977 e 1978.

(7908)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 194

Corso dei cambi del 4 ottobre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	816,55	816,55	816,40	816,55	816,50	816,50	816,45	816,55	816,55	816,55
Dollaro canadese	688 —	688 —	686 —	688 —	687,57	688 —	688,50	688 —	688 —	688 —
Franco svizzero	523,80	523,80	522 —	523,80	524,40	523,45	524 —	523,80	523,80	523,80
Corona danese	155,24	155,24	155,30	155,24	155,23	155,20	155,30	155,24	155,24	155,20
Corona norvegese	162,39	162,39	162,50	162,39	162,30	161 —	162,45	162,39	162,39	162,35
Corona svedese	187,97	187,97	188 —	187,97	187,98	187,95	188,01	187,97	187,97	187,95
Fiorino olandese	398 —	398 —	396,50	398 —	397,22	393 —	397,08	398 —	398 —	398 —
Franco belga	27,346	27,346	27,30	27,346	27,30	27,08	27,30	27,346	27,346	27,35
Franco francese	191,37	191,37	190,40	191,37	191 —	191 —	191 —	191,37	191,37	191,35
Lira sterlina	1623,10	1623,10	1624,75	1623,10	1620,75	1620,10	1623,50	1623,10	1623,10	1623,10
Marco germanico	431,28	431,28	430 —	431,28	430,65	431,25	430,60	431,28	431,28	431,25
Scellino austriaco	59,41	59,41	59,30	59,41	58,90	59,40	59,33	59,41	50,41	59,40
Escudo portoghese	18,25	18,20	18,10	18,25	18,09	18,20	18,15	18,25	18,25	18,25
Peseta spagnola	11,512	11,512	11,50	11,512	11,48	11,50	11,51	11,512	11,512	11,51
Yen giapponese	4,385	4,385	4,37	4,385	4,38	4,35	4,38	4,385	4,385	4,38

Media dei titoli del 4 ottobre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,625
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,500
» 5 % (Ricostruzione)	98,900
» 5 % (Città di Trieste)	99,225
» 5 % (Beni esteri)	98,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,900
» 5,50 % » » 1968-83	82,825
» 5,50 % » » 1969-84	79,950
» 6 % » » 1970-85	79,550
» 6 % » » 1971-86	77,625
» 6 % » » 1972-87	75,800
» 9 % » » 1975-90	84,225
» 9 % » » 1976-91	84,375
» 10 % » » 1977-92	88,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,750
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,425
» » » » 1-10-1979	101,375
» » » » 1- 1-1978/80	100,675
» » » » 1- 3-1978/80	100,575
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,025
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,625
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,125
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,175
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,150
» » » 10 % 1- 1-1981	95,200
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,325
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,625
» » » 12 % 1- 4-1982	98,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 ottobre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	816,50
Dollaro canadese	688,25
Franco svizzero	523,90
Corona danese	155,27
Corona norvegese	162,42
Corona svedese	187,99
Fiorino olandese	397,54
Franco belga	27,323
Franco francese	191,185
Lira sterlina	1623,30
Marco germanico	430,94
Scellino austriaco	59,37
Escudo portoghese	18,20
Peseta spagnola	11,511
Yen giapponese	4,382

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento di seicentotrenta sottufficiali della guardia di finanza

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente il reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza;

Visto il proprio decreto n. 114000 in data 13 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1976, registro n. 44 Finanze, foglio n. 295, con il quale è stato indetto il concorso per il reclutamento di seicentotrenta sottufficiali della guardia di finanza;

Vista la determinazione n. 15972 in data 29 gennaio 1977, con la quale il comandante generale della guardia di finanza ha nominato la commissione esaminatrice incaricata di procedere agli esami di concorso;

Visti gli atti delle commissioni previste dagli articoli 7, 9 e 10 del suddetto decreto n. 114000;

Viste le graduatorie formate dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità procedurale degli esami;

Considerato che il finanziere Piermarini Franco « 1568/100 », riportato al n. 318 della graduatoria dei partecipanti al concorso per il contingente ordinario, è stato in data 29 luglio 1977 dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato (biglietto d'uscita dall'ospedale principale di Milano);

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le graduatorie di merito dei candidati al concorso suindicato redatte dalla commissione esaminatrice costituenti l'allegato 1.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

CONTINGENTE ORDINARIO

1) Lombardi Vincenzo
2) Scarpellini Walter
3) Colaci Alfio
4) Falcone Salvatore
5) Passaretti Mario
6) Gallese Pietro
7) Salvo Mario
8) Malato Giuseppe Roberto
9) Matrone Domenico
10) Cardillo Santo
11) Gana Lorenzo
12) Ruggeri Luigi
13) Mercadante Francesco Ignazio
14) Bisceglie Giuseppe
15) La Rocca Alfredo
16) Caramanica Duccio
17) Napoli Filippo
18) Deodato Nicola
19) Bernardini Claudio
20) Pelatelli Mauro
21) Santilli Antonio
22) Attico Angelo
23) Misasi Franco Carlo
24) Callipo Antonio
25) Rondinella Giuseppe
26) Carriero Francesco
27) De Benedittis Claudio
28) Schiano Di Cola Antonio
29) Labombarda Carlo
30) Ragnatela Domenico
31) Suriano Luciano
32) Coppolino Antonino
33) Carnevalini Claudio
34) Miglietta Antonio
35) Di Credico Rocco
36) Ceccarini Franco
37) D'Andrea Dario
38) Mirabella Enzo Domenico
39) Scillia Gaetano
40) Ficarra Paolo
41) Celico Giulio
42) Guerra Rinaldo
43) Mangiarratti Francesco
44) Martino Pietro
45) Morelli Lucio
46) Paparo Felice
47) Cecchetti Gildo
48) Mariella Giuseppe
49) Delle Foglie Giovanni
50) Giusti Virgilio
51) Mattiello Candido
52) Fiore Salvatore
53) Tatta Salvatore
54) Cammareri Francesco
55) De Marco Franco
56) Romanelli Gabriele
57) Verga Antonio
58) Chessa Mario
59) Dallerice Ugo
60) Pietroni Gabriele
61) Ciampi Marco Claudio
62) Durante Giovanni
63) Vargiu Giampaolo
64) Giannini Antonino
65) De Blasis Antonio
66) Mingione Giuseppe
67) Verdicchio Domenico
68) Minutoli Giuseppe
69) Mangiameli Salvatore
70) Carlozzo Giuseppe
71) Meli Salvatore
72) Pezzulla Giuseppe
73) Cipolla Ciro
74) Madera Giuseppe
75) Martucci Domenico
76) Laganà Carmelo
77) Falco Giuseppe
78) Iagulli Umberto
79) Casà Davide
80) Di Carluccio Sandro
81) Papa Claudio Maurizio
82) Izzo Pietro
83) Aloisio Pietro
84) Bianca Giuseppe
85) Foglia Luigi
86) Guerrieri Franco
87) Iadevaia Gabriele Antonio
88) Pozziello Raffaele
89) Evangelista Berardo
90) Pica Sebastiano
91) Baroni Luigi
92) Moretti Maurizio
93) Parente Paolo
94) Carriero Giovanni
95) Tranchitella Pietro
96) Nanni Giancarlo
97) Corno Gerardo
98) Protano Marcello
99) Accettura Francesco
100) Messina Vincenzo
101) Garra Benedetto
102) Francesconi Domenico
103) Borgogno Roberto
104) Feole Antonio
105) Cottone Antonino
106) De Marte Domenico
107) Di Panfilo Marcello
108) Lambone Luigi
109) Conte Silverio
110) De Chiara Roberto
111) Gerbino Salvatore
112) Sicuro Vincenzo
113) Caramanico Mario
114) Barbato Roberto
115) Colantonio Nicola
116) De Gennaro Antonio
117) Armeli Calogero
118) Sablone Giuseppe
119) Affatato Marco
120) Dolesi Francesco
121) Ottaviani Enrico
122) Ventimiglia Antonio Carmelo
123) Carrubba Domenico
124) Santoro Elio
125) Fraccaroli Emilio
126) Bitetti Gaetano
127) Falvelli Pino
128) Lombardo Vincenzo
129) Calandro Angelo
130) Ferraioli Salvatore
131) Pierini Claudio
132) Marzucco Michele
133) Delvecchio Antonio
134) Fargnoli Marcello
135) Franchina Marcello
136) Persiconi Corrado
137) Distaso Giuseppe
138) Masia Mario
139) Crocco Giuseppe
140) Taglianetti Bruno
141) Cipparrone Salvatore
142) Tammaro Raffaele
143) Bozza Giuseppe
144) Ambrosini Vitale
145) Blanda Giuseppe
146) Rinaldi Giuseppe Piero
147) Manera Domenico
148) Nacca Gianfranco
149) Ferranti Franco
150) Rizzo Gaetano
151) Romano Giuseppe
152) Puzo Ludovico
153) Scaletti Alberto
154) Simonelli Marco Vinicio
155) De Cicco Pier Joseph
156) Villari Stefano
157) Guglielmi Angelo
158) Dola Leandro
159) Luvetti Angelo
160) Lamonaca Saverio
161) Bianco Giacomo
162) Grimaldi Luigi
163) De Lucia Marco
164) Grimaudo Giuseppe
165) Di Lena Antonio
166) Caroppi Giuseppe
167) D'Olif Fabrizio
168) Bianchetti Alberto
169) Tocco Ettore
170) Talamo Paolo Giuseppe
171) Mandalari Francesco
172) Rizzi Raffaele
173) Longo Pietro
174) Siano Antonio
175) Guccione Raffaele
176) Foti Francesco
177) Bencivenga Alfredo
178) D'Andrea Mariano
179) Atalarico Isidoro
180) Dipierro Elio
181) Celentano Gennaro
182) Posa Domenico
183) Doria Guido
184) Monachino Giuseppe Calogero
185) Iacovino Vito
186) Nicoletti Luigi
187) Fossati Bruno
188) Gennuso Francesco
189) Spallieri Giuseppe
190) Piccini Pasquale
191) Zanni Bruno
192) Costolino Monaldo
193) Bassu Pier Luigi
194) Borgesano Salvatore
195) Salsone Filippo
196) Vasallucci Antonio
197) Chisari Biagio Domenico
198) Varone Egidio
199) Raimondi Paolo
200) Idone Antonio
201) Cosentino Ernesto
202) Montalbano Nicolò
203) Schiavo Franco
204) Pignataro Donato
205) Pellegrino Gaetano
206) Mazzù Gaetano
207) Nave Massimo
208) Marsillo Antonio
209) Pisu Stefano
210) Frisa Corrado
211) De Biase Antonio
212) Olivo Claudio Pasquale
213) Di Nicola Antonio
214) Masselli Michele
215) Mazzotta Mario
216) De Chirico Angelantonio
217) Circhetta Alfio Santo
218) Silvestre Ernesto
219) Saladino Giuseppe
220) Savoia Antonio
221) De Bartolo Giuseppe
222) Marti Giovanni
223) Colonna Gianfranco
224) Toscano Felice
225) Di Francesco Angelo
226) Sanginario Antonio

227) Assante Renato
228) Lo Piano Angelo
229) Galluppi Adriano
230) Iannarella Luigi
231) Buono Giovangiuseppe
232) Laezza Giuseppe
233) Arnaldi Bruno
234) Spera Antonio Vincenzo
235) Di Fede Emanuele
236) Palumbo Antonio
237) Salatino Antonio Francesco
238) Villari Basilio
239) De Leonardis Cosimo
240) Santaniello Angelo
241) Errera Paolo Riccardo
242) Coletta Vottorio
243) Lamelza Piero
244) Cassetta Versario
245) Zuppardo Liborio
246) Russo Luigi
247) Lauciello Giovanni
248) Foti Fortunato
249) Rustico Sebastiano
250) Chindemi Domenico
251) Steffani Franco
252) Licari Leonardo
253) Galeano Gaetano
254) Maddalena Antonino
255) Piergianni Daniele
256) Denza Rosario
257) Colopardi Luigi
258) Beato Giordano
259) De Ritis Antonio
260) Verde Pietro
261) Bucci Fabio
262) Angelone Fernando
263) Piedepalumbo Vincenzo
264) Pascale Alfonso
265) Bombagi Alberico
266) Calamia Giovan Battista
267) Curcio Tullio
268) Squarcione Michele
269) Facella Antonino
270) Giannini Alfredo
271) Carlin Guido
272) De Micco Pasquale
273) Aurnia Ignazio
274) Mazzarella Carmine Antonio
275) Coruzzi Roberto
276) Dalla Valle Loreno
277) Greco Ciro
278) Passaretti Claudio
279) Rizzo Raffaele
280) Feliciani Antonio
281) Neri Gino
282) Manconi Giovanni
283) Spada Vito Sante
284) Grado Bernardo
285) Pingaro Gabriele
286) Carrisi Vito
287) Calia Giovanni
288) Matera Vincenzo
289) Pagnottelli Carlo
290) Picena Francesco
291) Lamberti Vitaliano
292) Capelloni Franco
293) Erasmo Lello
294) Camilletti Stefano
295) Sciacca Rosario
296) Pennisi Diego
297) Galdi Paolo
298) Peresani Marco
299) Miranda Franco
300) Caravita Floro
301) Agostini Antonio
302) Arena Rosario
303) Scotton Luciano
304) Lo Monaco Carmelo
305) Farina Armando
306) Miele Gaetano
307) Di Florio Claudio
308) Vassallo Pietro
309) Pignotti Vincenzo
310) Plank Massimo
311) Manca Silvano
312) Pinna Antonio
313) Gianetti Luigi
314) Ferullo Carmine
315) Carlevale Maurizio
316) Travisi Roberto
317) Di Filippo Gaetano
318) D'Andrea Vito
319) Iengo Vittorio
320) Amabile Matteo
321) Massidda Pinuccio
322) Angeloni Marco
323) Mastrangelo Francesco
324) De Chirico Gioacchino
325) Catalano Biagio
326) Pulvirenti Salvatore
327) Bergamo Carlo
328) Genovesi Gaspare
329) Caddeo Giuseppe
330) Chiri Salvatore
331) Pino Giuseppe
332) Garramone Nicola
333) Palmisano Giorgio
334) Fancello Giovanni
335) Leonardi Francesco
336) Di Giorgio Giuseppe
337) La Grutta Paolo
338) Scurriselve Enzo
339) Delfino Antonio
340) Atzori Luigi
341) Tommasi Cosimo
342) Surace Domenico
343) Santoro Giuseppe
344) Corte De Checco Valentino
345) Bigioni Graziano
346) Uttinacci Sergio
347) Piras Gianmario
348) Balletti Ersilio
349) Bucci Giovanni
350) Spagnuolo Francesco
351) Lozzi Franco
352) Gagliardi Francesco
353) Paglialonga Vito
354) Falduto Giampietro
355) Ruggieri Nicola
356) Arena Carmelo
357) Napoletano Francesco
358) Giordani Maurizio
359) Gessa Antonello
360) Castiglia Lorenzo
361) Rossi Luigi
362) Dambrogio Orlando
363) Cuffari Salvatore
364) Di Marco Fernando
365) Stella Paolo
366) Dilorenzo Angelo
367) Genovesi Luciano
368) Vincenti Salvatore
369) Monteleone Biagio
370) La Rocca Fulvio
371) Dolci Sandro
372) Panza Francesco
373) Delle Foglie Michele
374) Di Paolo Camillo Lello
375) Siotto Daniele
376) Quaranta Stefano
377) Corsiero Michele
378) Valle Pietro
379) Mancuso Vincenzo
380) Deiana Michele
381) Sticchi Giuseppe
382) Merico Giuseppe
383) Labate Michele
384) Acri Stefano
385) Affinito Donato
386) Modica Rosario
387) Nobile Giuseppe
388) Caradonna Antonio
389) Magliocchetti Mauro
390) Flore Salvatore
391) Chetta Simone
392) Torsello Luigi
393) Lembo Giuseppe
394) Celsan Graziano
395) Cambò Antonio
396) Palmieri Giovanni
397) Calefati Eduardo
398) Maddaluno Paolo
399) Scaudo Antonio
400) Mattei Giovanni
401) Brienza Michele
402) Schiavo Santuccio
403) Licciardone Luigi
404) Fanciulli Adolfo
405) Lisa Andrea
406) Scichilone Franco

CONTINGENTE DI MARE

Servizi nautici:

1) Fontanella Arcangelo
2) Esposito Alberto
3) De Meo Pasquale
4) Simeone Antonio
5) Punzi Mario
6) Ventura Tommaso
7) Olive Donato
8) Fasano Bellisario
9) Mazzocchetti Claudio
10) Catalano Giuseppe
11) Califano Salvatore
12) Saltalamacchia Francesco
13) Sanvitale Giuseppe
14) Romagnuolo Raffaele
15) Vella Salvatore

Servizi macchine e scafo:

1) Serrano Mauro
2) Fersurella Antonio
3) Massaro Domenico
4) Facchinetti Mario
5) Melacca Natale
6) Mazzilli Michele
7) Ulfo Nazareno
8) Massi Domenico
9) Ranieri Lorenzo
10) Coppola Isidoro
11) Romano Carmelo

Telecomunicazioni e scoperta:

1) Pansera Pasquale
2) Pinga Pietro
3) Parasmo Francesco
4) Montone Costabile
5) Cazzato Fiorenzo
6) Formicola Giuseppe

Roma, addì 15 luglio 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1978
Registro n. 31 *Finanze, foglio n.* 198

(7508)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'assegnazione di sedici borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel supplemento straordinario al n. 11 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, pubblicato il 5 luglio 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1977, registro n. 6 Sanità, foglio n. 3, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso, per titoli, per l'assegnazione di sedici borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

(7784)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'assegnazione di ventisei borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel supplemento straordinario al n. 11 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, pubblicato il 5 luglio 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1977, registro n. 5 Sanità, foglio n. 378, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso, per titoli, per la assegnazione di ventisei borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

(7785)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'assegnazione di settanta borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel supplemento straordinario al n. 11 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, pubblicato il 5 luglio 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1977, registro n. 6 Sanità, foglio n. 4, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso, per titoli, per l'assegnazione di settanta borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

(7786)

PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso pubblico per il conferimento del posto di medico aggiunto vacante nel comune di Bolzano

Con deliberazione della giunta provinciale di Bolzano del 12 giugno 1978, n. 3902, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di medico aggiunto del comune di Bolzano, riservato ai concorrenti appartenenti al gruppo linguistico italiano.

Il concorso sarà espletato secondo la disposizioni di legge vigenti in materia e le domande di ammissione al concorso con i relativi documenti di rito dovranno pervenire all'assessorato all'assistenza sociale e sanità della provincia autonoma di Bolzano entro le ore 18 del 12 ottobre 1978.

La tassa di partecipazione al concorso è fissata in L. 5.000 e dovrà essere versata mediante vaglia della Banca d'Italia o vaglia postale intestato alla tesoreria provinciale di Bolzano, Cassa di risparmio, sede di Bolzano.

Gli interessati potranno rivolgersi, per ulteriori informazioni, all'assessorato all'assistenza sociale e sanità della provincia autonoma di Bolzano.

(7912)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANIA

Concorso al posto di veterinario igienista vacante nel comune di Catania

Con decreto del veterinario provinciale 31 agosto 1978, n. 1875, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il posto di veterinario igienista vacante nel comune di Catania.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande e dei documenti è fissato alle ore 12 del 15 dicembre 1978.

(7788)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1092 del 26 luglio 1976, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Burgio, Menfi, Porto Empedocle, Ravanusa e Realmonte;

Visto il decreto dell'assessore regionale per la sanità n. 18091 del 13 marzo 1978, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso, nonchè del decreto del predetto assessore n. 18823 del 12 luglio 1978, con il quale è stato provveduto alla sostituzione di due membri della commissione medesima;

Riscontrata la regolarità degli atti relativi alle operazioni del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Mistretta Vito . . . . punti 60,70 su 100
2. Turturici Antonio . . . . » 53,36 »
3. Pellitteri Pietro . . . . » 51,04 »
4. Lo Presti Giuseppe . . . . » 50,57 »
5. Buscemi Liborio . . . . » 49,72 »
6. Borsellino Stefano . . . . » 47,83 »
7. Caracappa Calogero . . . . » 46,83 »
8. Grasso Vincenzo . . . . » 45,00 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 19 settembre 1978

Il veterinario provinciale reggente: MANISCALCO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1176, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Burgio, Menfi, Porto Empedocle, Ravanusa e Realmonte;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione dei vincitori secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla condotta del comune a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) Mistretta Vito: Menfi;
2) Turturici Antonio: Realmonte;
3) Pellitteri Pietro: Ravanusa;
4) Lo Presti Giuseppe: Porto Empedocle;
5) Buscemi Liborio: Burgio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 19 settembre 1978

Il veterinario provinciale reggente: MANISCALCO

(7746)

OSPEDALE NEUROPSICHIATRICO «S. MARIA DI COLLEMAGGIO» DI L'AQUILA

Concorso ad un posto di primario neuropsichiatra addetto ai reparti psichiatrici

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario neuropsichiatra addetto ai reparti psichiatrici.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in L'Aquila.

(3467/S)

OSPEDALE DI FOSSOMBRONE

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fossombrone (Pesaro).

(3463/S)

OSPEDALE «S. CAMILLO DE LELLIS» DI MESAGNE

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mesagne (Brindisi).

(3464/S)

OSPEDALE DI LEGNAGO

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Legnago (Verona).

(3465/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pavullo nel Frignano (Modena).

(3490/S)

OSPEDALE DI LAGONEGRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pediatria;

un posto di primario di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto e un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lagonegro (Potenza).

(3468/S)

FONDAZIONE CLINICA DEL LAVORO DI PAVIA

Concorso ad un posto di primario del servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di cardiologia presso il centro medico di riabilitazione di Veruno (Novara).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pavia.

(3469/S)

OSPEDALE «G. DI MARIA» DI AVOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di cardiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avola (Siracusa).

(3470/S)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI VENEZIA

Avviso di rettifica

In relazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia plastica maxillo-facciale, di odontoiatria e stomatologia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 dell'8 settembre 1978, si comunica, ad ogni conseguente effetto, che la denominazione della divisione stessa è stata modificata in «Divisione di chirurgia maxillo-facciale, con aggregata sezione di stomatologia e odontoiatria».

(3471/S)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 10 agosto 1978, n. **34.**

Interventi straordinari per il sostegno e lo sviluppo dell'economia e per il potenziamento delle strutture civili.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 12 *agosto* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA

Capo I

AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 1.

Meccanizzazione agricola

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad attuare un progetto organico di sviluppo e potenziamento della meccanizzazione agricola.

Il progetto, sulla base degli elementi conoscitivi disponibili, indica, per grandi linee, riferite ai diversi territori provinciali, le previsioni generali dello sviluppo agricolo e del potenziamento della meccanizzazione agricola.

Art. 2.

Modalità di intervento e finanziamento

Per le finalità di cui all'articolo precedente sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1978, le seguenti spese:

lire 3.000 milioni, per la concessione dei contributi in conto capitale sul prezzo d'acquisto di macchine agricole, ai sensi della legge regionale 11 luglio 1952, n. 23, e del secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 ottobre 1969, n. 40, e successive aggiunte e modificazioni;

lire 2.000 milioni, per la concessione di contributi in conto capitale, ad integrazione delle agevolazioni concesse dallo Stato per l'acquisto di macchine agricole, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 27 ottobre 1969, n. 40, e successive aggiunte e modificazioni;

lire 10.000 milioni, per la concessione dei contributi in conto capitale a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge regionale 27 ottobre 1969, n. 40, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 3.

Miglioramenti fondiari

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa di lire 25.000 milioni.

Le agevolazioni previste dal precedente comma, il cui importo contributivo per beneficiario non può superare il limite massimo di lire 60 milioni, sono concesse per le iniziative riguardanti: le piantagioni e le relative strutture occorrenti ed i lavori connessi di preparazione e sistemazione del terreno; le opere ed i lavori di ricerca, captazione, provvista e distribuzione di acqua per uso irriguo; le stalle e le strutture zootecniche connesse.

Art. 4.

Interventi infrastrutturali in agricoltura

Sono disposte, per il periodo 1978-80, le autorizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere:

a) per la viabilità rurale e la trasformazione di trazzere in rotabili di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, lire 10.000 milioni, di cui lire 2.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978;

b) per le opere di costruzione e riattamento di strade vicinali ed interpoderali di cui agli articoli 5 e 8 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, lire 10.000 milioni, di cui lire 2.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978;

c) per opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, lire 12.000 milioni, di cui lire 6.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978;

d) per laghetti artificiali, lire 5.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978.

La spesa disposta dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente comma è destinata all'attuazione da parte dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste di un progetto organico di miglioramento e potenziamento della rete stradale a servizio dell'agricoltura.

Per le opere di costruzione e riattamento delle strade interpoderali, il contributo è determinato nella misura del 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Sono abolite tutte le disposizioni legislative incompatibili con il precedente comma.

Con la spesa prevista alla lettera *c*) è altresì finanziabile un programma di opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con particolare riguardo al completamento di opere in corso di definizione.

Alla realizzazione degli interventi disposti dalla lettera *a*) del presente articolo si provvede a mezzo di concessioni da affidare con preferenza ai comuni.

Art. 5.

Laghetti artificiali

La spesa prevista dalla lettera *d*) del precedente art. 4 è destinata all'attuazione, da parte dell'assessorato regionale della agricoltura e delle foreste, di un progetto organico per la concessione a favore di agricoltori singoli od associati di contributi per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di laghetti artificiali da destinare a finalità zootecniche.

L'ammontare del contributo è determinato dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste secondo il disposto di cui agli articoli 9 e 11 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 36.

Rientrano fra le spese ammesse a contributo le opere complementari strettamente indispensabili, nonché quelle per le opere di distribuzione e per l'acquisto del suolo necessario all'esecuzione dell'invaso.

Per le opere ammesse a finanziamento sulla base di leggi statali è concesso un contributo regionale integrativo nella misura massima del 10 per cento e sempre che la somma dei due contributi non superi l'85 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Per la realizzazione delle opere si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive aggiunte e modificazioni.

All'atto dell'ammissione ai contributi in conto capitale previsti dal presente articolo, si provvede all'anticipazione di cui al comma secondo dell'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24.

Art. 6.

Strutture commerciali specializzate

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedere alla realizzazione, nelle zone caratterizzate da produzioni agricole tipiche di particolare rilevanza economica, di strutture commerciali specializzate per la vendita dei prodotti.

L'esecuzione delle strutture previste dal presente articolo è affidata in concessione ai comuni. La gestione può essere affidata in concessione a comuni, enti pubblici, nonché a cooperative e loro consorzi e ad associazioni di produttori agricoli.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il periodo 1978-80, la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Art. 7.

Opere irrigue

Per far fronte alle immediate esigenze connesse alla regolare prosecuzione dei lavori in corso riguardanti le opere irrigue previste dalla legge regionale 16 agosto 1974, n. 35, è autorizzata, per il periodo 1978-80, la spesa complessiva di lire 55.000 milioni, di cui lire 25.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Con la predetta somma si fa fronte altresì agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, ivi compresa la quota necessaria per il reintegro delle somme corrisposte, a ca-

rico delle disponibilità della stessa legge regionale 16 agosto 1974, n. 35, per il pagamento dei compensi revisionali ai sensi della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8.

Art. 8.
Manutenzione straordinaria di complessi boscati

In aggiunta allo stanziamento ordinario di bilancio per l'esercizio finanziario 1978 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per opere di manutenzione straordinaria dei complessi boscati e delle infrastrutture in essi esistenti.

Art. 9.
Fondo di rotazione ESA

Il fondo di rotazione a gestione separata istituito presso l'Ente di sviluppo agricolo ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, e successive aggiunte e modificazioni, è incrementato per l'esercizio finanziario 1978 di lire 3.000 milioni.

Al fondo restano altresì acquisite, per le finalità istituzionali dello stesso, le somme relative ai rientri di cui agli interventi previsti dagli articoli 16 e 18 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 74.

Art. 10.
Reintegrazione di spesa

Allo scopo di assicurare la definizione e la funzionalità delle opere pubbliche finanziate dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 8.000 milioni per interventi destinati al reintegro delle somme corrisposte per il pagamento dei compensi revisionali ai sensi della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sulla base dello stanziamento, predispone un programma delle opere da eseguire.

Capo II

INDUSTRIA

Art. 11.
Aree di sviluppo industriale

L'assessore regionale per l'industria è autorizzato ad attuare un progetto organico per la realizzazione o il completamento di opere previste dai piani regolatori delle aree di sviluppo industriale, per la realizzazione, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, di strutture riguardanti servizi comuni e sociali all'interno delle aree stesse, nonché per il completamento delle opere già finanziate dall'amministrazione regionale ai sensi delle leggi regionali 27 febbraio 1965, n. 4 e 28 novembre 1970, n. 48.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il periodo 1978-80, la complessiva spesa di lire 9.000 milioni, di cui lire 3.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Art. 12.
Credito ad imprese

Il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive integrazioni e modificazioni, è incrementato della somma di lire 10.000 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1978, per le seguenti finalità:

a) concessione di mutui per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti;

b) concessione di mutui ad aziende di estrazione e di lavorazione del marmo, singole ed associate, per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti e per la conseguente commercializzazione;

c) concessione di finanziamenti commisurati al 50 per cento dell'ammontare delle forniture e lavorazioni acquisite dopo l'entrata in vigore della presente legge, sia in applicazione delle riserve a favore delle imprese operanti nei territori meridionali previste da leggi statali e regionali, sempre che non fruiscano di altre agevolazioni nei termini di pagamento, sia in forza di contratti non rientranti nelle predette riserve, conclusi con imprese pubbliche o private la cui esecuzione richieda tempi tecnici e/o immobilizzi finanziari di particolare impegno.

Si applicano, per quanto attiene alle modalità dei mutui e finanziamenti di cui al comma precedente, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi secondo e seguenti dell'art. 22 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, come modificato con l'art. 16 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38.

Art. 13.
Imprese beneficiarie

Le agevolazioni di cui all'articolo precedente sono concesse alle imprese industriali le quali:

a) abbiano un numero di dipendenti non superiore a 300 unità o, se superiore, abbiano investimenti fissi non superiori a 10.000 milioni. Sono escluse in ogni caso le imprese di produzione di energia elettrica, petrolchimiche, di raffinazione di olii minerali, di produzione di cemento, qualunque sia il numero di dipendenti o entità di investimenti;

b) assicurino il mantenimento dei livelli di occupazione.

Nel caso di imprese industriali articolate su più unità produttive, i limiti di cui alla lettera *a*) del precedente comma vanno riferiti all'intero complesso.

Art. 14.
Fondo di garanzia IRFIS

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, quale risulta sostituito dall'art. 23 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, l'IRFIS è autorizzato ad utilizzare anche direttamente le disponibilità del fondo previsto dall'art. 5 della predetta legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, per la concessione di finanziamenti delle scorte di prodotti destinati all'invecchiamento.

I finanziamenti di cui al precedente comma non possono avere durata superiore ad anni sei in relazione ai periodi di invecchiamento dei vini marsala previsti dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069, e relativo regolamento.

Possono assumere la forma di:

a) contratto di mutuo garantito da regolare certificato di pegno rilasciato a norma dell'art. 13 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito in legge 15 novembre 1955, n. 1037;

b) apertura di credito garantita da regolare certificato di pegno di cui alla lettera *a*).

L'utilizzo dei finanziamenti non può in ogni momento superare l'ammontare del costo di produzione delle scorte in invecchiamento e, comunque, nel caso dell'apertura di credito, il valore predetto al netto dei ritiri della merce, al valore del costo di produzione originale, via via effettuati dall'impresa finanziata.

Compatibilmente con le disponibilità e con le richieste, l'apertura di credito potrà essere successivamente riutilizzata, ferma restando la durata massima dell'operazione in anni sei e fino all'importo originariamente accordato, sempre che la ditta finanziata dimostri di avere immesso nei magazzini fiduciari ulteriori partite di merce in invecchiamento e le abbia costituite in pegno in favore dell'istituto finanziatore.

Le direttive per l'attuazione del presente articolo vengono impartite con decreto dell'assessore regionale per l'industria.

Art. 15.
Credito di impianto

Il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modificazioni, destinato alla concessione di finanziamenti per l'impianto, la trasformazione e l'ampliamento di stabilimenti industriali è incrementato per l'esercizio finanziario 1978 di lire 4.000 milioni.

L'importo di cui al comma precedente è destinato alla concessione di finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese industriali di cui alla lettera *a*) dell'art. 13 della presente legge.

Sui finanziamenti concessi ai sensi del primo comma si applica il tasso agevolato di interesse previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Art. 16.
Contributo sugli interessi

Per la concessione, a favore delle piccole e medie imprese industriali indicate dall'art. 49 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, dei contributi sugli interessi dei mutui agevolati ottenuti in base alla legislazione vigente, ai sensi e per gli effetti del predetto art. 49 della legge regionale citata, è autorizzato il limite triennale di impegno di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979 e 1980.

Art. 17.

Bacino di carenaggio nel porto di Palermo

Allo scopo di far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione nel porto di Palermo del bacino di carenaggio in muratura della capacità di 400 mila tonnellate, è autorizzata la concessione a favore della società «Bacino di Palermo», ad integrazione dei contributi concessi a norma dell'art. 23 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 58, di un ulteriore contributo di lire 8.000 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari 1978 e 1979.

Art. 18.

Consorzi di garanzia fidi

In favore dei consorzi di garanzia fidi costituiti ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, l'assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi per concorso sugli interessi delle operazioni finanziarie in modo da ridurre il costo delle operazioni stesse del 3 per cento.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il periodo 1978-80, la spesa di lire 1.800 milioni, di cui lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 19.

Integrazione regionale ai fondi rischi dei consorzi

Per le finalità previste dagli articoli 30 e 33 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per il periodo 1979-80, la spesa di lire 1.800 milioni.

Capo III

ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - PESCA

Art. 20.

Credito alle imprese artigiane

Il fondo di rotazione istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) a norma dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, e successive modificazioni, e ulteriormente incrementato per l'esercizio finanziario 1978 di lire 4.000 milioni.

Tale apporto è destinato alla concessione, a favore di imprese artigiane, di finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di attrezzi e di macchine, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1, lettera *c*), della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, e successive modificazioni.

Art. 21.

Credito per le cooperative

Il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (IRCAC) ai sensi dell'art. 3, n. 2, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modificazioni, è ulteriormente incrementato, per l'esercizio finanziario 1978, di lire 5.000 milioni.

Art. 22.

Cooperative edilizie

Per la concessione, alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi, dei contributi in annualità previsti dalla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, e successive modifiche, è autorizzato, per l'anno finanziario 1978, l'ulteriore limite di impegno venticinquennale di lire 2.500 milioni.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge le agevolazioni creditizie e contributive previste dalla legislazione regionale a favore di cooperative edilizie e loro consorzi possono essere concesse esclusivamente per la realizzazione di un numero di alloggi non superiore al numero dei soci prenotatari esistenti alla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni medesime per ciascuna cooperativa o consorzio di cooperative.

Art. 23.

Pesca

Per la concessione, a favore dei pescatori ed armatori singoli o associati, dei contributi previsti dall'art. 3, lettere *a*), *b*) e *c*), e dall'art. 5, lettere *a*) e *b*), della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa di lire 4.000 milioni.

Il fondo di rotazione di cui all'art. 10 della predetta legge è incrementato di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1978.

Art. 24.

Comuni terremotati

Nei comuni colpiti dal sisma del gennaio 1968, di cui agli ultimi due commi dell'art. 27, per i finanziamenti previsti dall'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, recante provvedimenti per la razionalizzazione della rete distributiva, relativi alla costruzione dei locali da adibire all'esercizio dell'attività commerciale, che insistono sulle aree demaniali dei piani di trasferimento dei comuni predetti, si prescinde dalla concessione della garanzia reale, gravando le eventuali perdite sul fondo di rotazione di cui all'art. 9 della stessa legge regionale.

TITOLO II

POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE CIVILI

Capo I

PROVVEDIMENTI PER I COMUNI

Art. 25.

Interventi per le strutture igienico-sanitarie

Gli assessori regionali per i lavori pubblici, per la sanità, per il territorio e l'ambiente sono autorizzati a predisporre un programma — da deliberarsi dalla giunta regionale, su proposta degli assessori predetti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge — di interventi nel settore delle opere igienico-sanitarie nei comuni i quali presentino carenze strutturali di particolari gravità, nonchè di opere acquedottistiche esterne ai centri abitati anche a servizio di più comuni, comprese quelle relative a captazione di acque.

Il programma di cui al comma precedente prevede altresì l'integrazione di finanziamenti anche statali per il completamento delle opere relative a depuratori di acque reflue, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39.

Il programma individua gli interventi da eseguire, con priorità per quelli per cui esistano già progetti esecutivi, il coordinamento dei medesimi con gli interventi già avviati, i tempi di realizzazione e le priorità da osservare a livello tecnico-esecutivo.

All'attuazione del programma provvedono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, gli assessorati regionali competenti in base alle norme vigenti.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il periodo 1978-80, la spesa complessiva di lire 40.000 milioni, di cui lire 10.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Almeno il 40 per cento della somma di cui al comma precedente è destinata al completamento di impianti di depurazione.

Art. 26.

Fondo per opere pubbliche dei comuni

E' autorizzata, per il periodo 1978-80, la spesa complessiva di lire 122.000 milioni, di cui lire 50.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978, per la costruzione, il miglioramento e la sistemazione di opere pubbliche di competenza dei comuni, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 27.

Ripartizione del fondo

La somma di cui all'articolo precedente è assegnata come segue:

a) lire 190 milioni ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

b) lire 290 milioni ai comuni con popolazione da 5.001 a 20.000 abitanti;

c) lire 850 milioni ai comuni con popolazione da 20.001 a 60.000 abitanti;

d) lire 950 milioni ai comuni con popolazione da 60.001 a 100.000 abitanti;

e) lire 1.000 milioni ai comuni capoluoghi di provincia, con esclusione di Palermo, Catania e Messina.

L'assegnazione di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente comma è determinata tenendo conto, per ciascun comune, della cifra più elevata risultante dai dati ufficiali degli ultimi due censimenti della popolazione.

Per ciascuno dei comuni terremotati di Contessa Entellina, Montevago, Poggioreale, Roccamena, Salaparuta, Vita, la cifra spettante ai sensi del primo comma del presente articolo è aumentata di lire 60 milioni.

Per ciascuno dei comuni terremotati di Calatafimi, Camporeale, Gibellina, Menfi, Partanna, Salemi, Sambuca, S. Margherita, S. Ninfa, la cifra spettante ai sensi del primo comma del presente articolo è aumentata di lire 100 milioni.

Art. 28.

Settori di intervento

I fondi assegnati ai sensi degli articoli precedenti sono utilizzati dai comuni per l'esecuzione e la sistemazione di opere ed impianti igienico-sanitari, con particolare riguardo alle reti fognanti.

Gli stessi fondi possono essere utilizzati, per opere di competenza comunale diverse da quelle previste dal comma precedente, esclusivamente qualora non sussistano dimostrate e gravi esigenze relative alle opere ed impianti ivi indicati, ovvero la realizzazione e la sistemazione di questi risultino assicurate mediante finanziamenti, già effettivamente utilizzabili, sulla base di leggi statali o regionali.

Le circostanze di cui al comma precedente devono risultare dalla delibera consiliare di approvazione del programma di cui al successivo articolo.

Art. 29.

Modalità di intervento

Il consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'assegnazione dei fondi, delibera il programma di impiego della somma assegnata al comune e ne dà comunicazione all'assessorato regionale dei lavori pubblici.

La comunicazione di tale assegnazione deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

La deliberazione di cui al primo comma non è sottoposta ai controlli previsti dalla legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, ed è immediatamente esecutiva, tranne quella di cui all'ultimo comma del precedente art. 28.

Per l'esecuzione delle opere e per i relativi pagamenti si applicano le disposizioni della legge regionale 7 maggio 1976, n. 56.

Qualora le amministrazioni comunali non abbiano provveduto ad appaltare le opere entro otto mesi dalla deliberazione di cui al primo comma del presente articolo, il finanziamento è revocato.

Art. 30.

Interessi sui mutui contratti dai comuni

L'assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere a carico del bilancio della Regione gli interessi per i mutui contratti dai comuni, ai sensi delle norme vigenti, per la realizzazione di opere di competenza degli enti locali.

Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per l'anno finanziario 1978, il limite di impegno venticinquennale di lire 200 milioni.

Capo II

PROVVEDIMENTI PER LE AREE METROPOLITANE

Art. 31.

Interventi per Palermo

Per l'esecuzione di un piano organico di interventi nei settori indicati nel successivo quarto comma, sulla base di scelte di priorità ispirate fondamentalmente ai criteri di eliminazione delle più gravi carenze nella dotazione di strutture civili nonchè del più tempestivo impiego dei fondi, è autorizzata, per il periodo 1978-80, la complessiva spesa di lire 20.000 milioni da assegnare al comune di Palermo.

Per l'esecuzione di opere ed impianti necessari per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture del porto di Palermo è autorizzata, per il periodo 1978-80, la spesa di lire 5.000 milioni.

Le spese autorizzate dai precedenti commi sono iscritte nel bilancio 1978 in ragione di lire 5.000 milioni e di lire 2.000 milioni rispettivamente per le finalità di cui al primo e al secondo comma.

Il piano di utilizzazione delle somme di cui al primo comma del presente articolo, è deliberato dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso deve avere riguardo, nell'ordine, ai seguenti settori di intervento:

a) opere di impianti igienico-sanitari, con assoluta priorità per le reti idriche e fognanti;

b) completamento di opere di competenza comunale, purchè il relativo finanziamento integrativo possa garantire la definizione dell'opera. A carico della quota di spesa destinata ai completamenti non può procedersi, sotto alcuna forma, al pagamento di compensi per revisione prezzi contrattuali relativamente ai lavori già eseguiti;

c) opere di urbanizzazione primaria e secondaria a carico del comune a servizio dei complessi di alloggi di edilizia residenziale pubblica in cui si manifestano le più gravi carenze.

Per quanto non previsto dal precedente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 29 della presente legge.

Le opere e gli impianti di cui al secondo comma del presente articolo, sono individuati, sulla base delle previsioni del piano regolatore del porto di Palermo, con delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per l'industria.

Agli interventi provvede l'Ente autonomo porto di Palermo sulla base dei progetti redatti a cura dell'ente medesimo.

A tal fine le somme relative alla realizzazione dei progetti sono accreditate al legale rappresentante dell'ente portuale interessato, a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 32.

Interventi per Messina

E' autorizzata, per il periodo 1978-80, la complessiva spesa di lire 20.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978, da assegnarsi al comune di Messina per l'esecuzione di un piano organico di interventi, finalizzato al più tempestivo impiego dei fondi nei settori appresso indicati, sulla base di scelte di priorità dirette fondamentalmente al potenziamento ed allo sviluppo delle attrezzature industriali e commerciali pubbliche, delle strutture civili e degli impianti culturali.

Il piano di utilizzazione delle somme assegnate al comune deve essere deliberato dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Esso deve avere riguardo ai seguenti settori di intervento:

a) ristrutturazione delle reti idriche interne;

b) costruzione per il centro annonario di impianti di deposito e di stoccaggio di prodotti agricoli e di derrate alimentari per il rifornimento del centro urbano e dell'area circostante, nonché per il soddisfacimento delle specifiche esigenze delle correnti commerciali di transito, relative a prodotti agricoli e alimentari, determinate dalle particolari caratteristiche dei collegamenti viarii e ferroviari tra la Sicilia ed il continente;

c) ristrutturazione, ripristino, costruzione di impianti socio-culturali;

d) opere di urbanizzazione primaria e secondaria legate a rilevanti esigenze di risanamento urbano.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 29 della presente legge.

Al fine di completare le infrastrutture dell'area industriale del porto di Messina è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la concessione all'Ente autonomo portuale di Messina, istituito con decreto del presidente della Regione 10 novembre 1953, n. 270/A, di lire 5.000 milioni per la realizzazione di un secondo bacino di carenaggio atto a ricevere navi sino a 20.000 tonnellate.

All'esecuzione dell'opera l'Ente autonomo portuale di Messina provvederà con le modalità previste dalla legge regionale 6 giugno 1975, n. 45, mediante la stipulazione di apposita convenzione con la « Società messinese esercizio bacini cantieri navali S.p.a. » di Messina, cui dovrà altresì essere affidata la gestione del bacino stesso, e sotto la sorveglianza del comitato previsto all'art. 4 della predetta legge regionale, il cui parere costituisce ad ogni effetto provvedimento di approvazione dei progetti esecutivi.

Art. 33.

Interventi per Catania

E' autorizzata per il periodo 1978-80 la complessiva spesa di lire 40.000 milioni, di cui lire 10.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978, da assegnarsi al comune di Catania per l'esecuzione di un piano organico di interventi nei settori appresso indicati, sulla base di scelte di priorità ispirate fondamentalmente ai criteri di eliminazione delle più gravi carenze nella dotazione di strutture civili nonchè del più tempestivo impiego dei fondi.

Il piano di utilizzazione delle somme assegnate al comune deve essere deliberato dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso deve avere riguardo ai seguenti settori di intervento:

a) opere di impianti igienico-sanitari con priorità per le reti idriche e fognanti;

b) strutture viarie per il collegamento di assi stradali di grande comunicazione o di prevalente interesse economico, da affidare per l'esecuzione, ove necessario, anche ad altri enti pubblici;

c) strutturazione organica e funzionale della zona di piano regolatore destinata a fini commerciali mediante l'acquisizione delle aree e la costruzione delle opere di urbanizzazione;

d) interventi nell'ambito delle zone di recupero, individuati in conformità con le previsioni del piano regolatore, diretti, anche mediante demolizione e ricostruzione, al ripristino, adeguamento e potenziamento del patrimonio edilizio e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè alla realizzazione di alloggi-parcheggio necessari per il trasferimento dei nuclei familiari soggetti a sgombero durante il periodo degli interventi sopra indicati;

e) aree omogenee espropriate nell'ambito del parco territoriale urbano;

f) assi viari di piano regolatore in funzione dell'attuazione di essi con particolare riguardo ai centri direzionali;

g) opere di urbanizzazione primaria e secondaria a carico del comune con priorità per quelle a servizio dei complessi di alloggi di edilizia residenziale pubblica in cui si manifestino le più gravi carenze;

h) costruzione e gestione diretta di alloggi popolari da destinare a sfrattati a causa dell'esecuzione di opere pubbliche.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 29 della presente legge.

Art. 34.

Provvedimenti nei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani

A sostegno e potenziamento dell'economia agricola delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Ragusa è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 20.000 milioni per il periodo 1978-80, di cui lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1978.

Il programma delle opere, predisposto dall'assessore per l'agricoltura e le foreste, è approvato dalla giunta regionale.

Per la realizzazione dell'opera di collegamento dell'asse viario Siracusa-Cassibile con l'asse viario industriale è autorizzata, per il periodo 1978-80, la spesa complessiva di lire 6.500 milioni, di cui 2.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Il comune di Siracusa, al quale è assegnata la somma di cui al precedente comma, può procedere alla realizzazione dell'opera anche con affidamento mediante convenzioni o concessioni.

Per la realizzazione del porto di Trapani di un secondo bacino di carenaggio della capacità di sollevamento di non più di 4.000 tonnellate, nonchè la dotazione di attrezzature per la migliore utilizzazione del bacino esistente e del nuovo, è autorizzata a favore della società « Bacino di carenaggio » di Trapani la concessione di un contributo straordinario di lire 6.000 milioni ripartito in due quote di lire 3.000 milioni ciascuna da erogarsi negli esercizi 1978-79.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 29 della presente legge.

Gli enti locali ammessi ai finanziamenti di cui al primo comma sono tenuti al rispetto delle modalità previste dall'art. 29 della presente legge, in quanto compatibili.

Art. 35.

Provvedimenti per le zone particolarmente depresse

Per la realizzazione di un programma aggiuntivo di opere di viabilità vicinale, rurale, interpoderale e di bonifica, nonchè di opere di urbanizzazione primaria e secondaria per le zone particolarmente depresse, con speciale riguardo a quelle dell'interno dell'Isola è autorizzata, per il periodo 1978-80, la spesa complessiva di lire 30.000 milioni, di cui 10.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Le zone previste dal precedente comma sono individuate con decreto di concerto degli assessori per l'agricoltura e le foreste e per i lavori pubblici, previa delibera della giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Il programma delle opere, predisposto dagli assessori per l'agricoltura e le foreste e per i lavori pubblici secondo le direttive della giunta regionale e sottoposto al preventivo parere della commissione per la programmazione dell'assemblea regionale siciliana, è approvato dalla giunta regionale.

Attuazione delle opere incluse nel programma si provvede ai sensi della vigente legislazione per l'esecuzione di opere di interesse agricolo o di competenza degli enti locali.

Art. 36.

Provvidenze per il comune di Acireale

L'assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad erogare in favore del comune di Acireale contributi per riparazioni o ricostruzione di fabbricati siti nella frazione Guardia del predetto comune e di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, danneggiati o distrutti — ivi compresi quelli di cui si sia resa necessaria la denominazione — degli eventi sismici dell'agosto 1973.

Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 18 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, e le disposizioni recate dall'articolo seguente.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno 1978, la spesa di lire 300 milioni.

Art. 37.

Modalità di attuazione

Per la concessione di contributi sulla spesa effettuata o da effettuare per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati di cui al precedente articolo, i proprietari degli stessi dovranno presentare, entro sessanta giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge, al comune di Acireale apposita richiesta corredata dei necessari preventivi di spesa o, per le opere già realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge, i relativi consuntivi.

Il consiglio comunale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartisce, proporzionalmente ai danni accertati tra gli aventi diritto, la somma di cui all'articolo precedente previo accertamento da parte dell'ufficio tecnico comunale in ordine alla diretta riconducibilità dei danni lamentati agli eventi sismici dell'agosto 1973 e in ordine alla congruità dei costi indicati in sede di preventivo o in sede di consuntivo.

Al pagamento dei contributi provvede il sindaco mediante mandati nominativi a seguito del collaudo dei lavori, da eseguirsi a cura del comune entro sessanta giorni dalla richiesta di collaudo da parte degli interessati.

Capo III

OPERE ED INTERVENTI VARI

Art. 38.

Opere comprese in programmi statali

L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare ai sensi dell'art. 7, lettera *a*), della legge 2 maggio 1976, n. 183, la realizzazione di opere pubbliche incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976, trasferite alla competenza della Regione in forza della legge predetta.

Il programma delle opere di cui al comma precedente è approvato dalla giunta regionale.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il periodo 1978-80, la spesa complessiva di lire 65.000 milioni, di cui lire 10.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Art. 39.

Iniziative turistico-alberghiere

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in attuazione dell'art. 7, lettera *b*), della legge 2 maggio 1976, n. 183, agevolazioni creditizie in favore delle iniziative alberghiere per le quali non sia intervenuta, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976.

All'istruttoria e al finanziamento delle iniziative cui al comma precedente l'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti provvede ai sensi della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

A tal fine le iniziative in questione sono considerate in via di istruttoria, ai sensi dell'art. 19 della citata legge regionale 12 giugno 1976, n. 78. Continuano ad applicarsi le disposizioni

legislative statali concernenti le iniziative finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno per quanto attiene alla data di inizio dei relativi lavori.

Per le finalità del presente articolo è autorizzato, la spesa di lire 5.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Art. 40.

Iniziative edilizie

L'assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a corrispondere agli istituti di credito pubblici mutuanti interessi su mutui finalizzati alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata e necessari a contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura del 5 per cento, oltre al rimborso del capitale.

Il frazionamento del mutuo deve essere effettuato entro il biennio dalla data di inizio dei lavori, pena la decadenza dal contributo.

I mutui di cui al precedente primo comma vengono erogati ai sensi della legge 27 maggio 1975, n. 166, e gli interventi sono realizzati a mezzo delle imprese indicate al primo comma dell'art. 11 della stessa legge.

Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per l'anno finanziario 1979, il limite venticinquennale di impegno di lire 1.000 milioni.

Art. 41.

Completamento di opere

Allo scopo di consentire il completamento di opere pubbliche finanziate dallo Stato, dalla Regione o dagli enti locali, è autorizzata, per il periodo 1978-80, la complessiva spesa di lire 50.000 milioni, di cui lire 20.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Della predetta somma, 27.000 milioni sono destinati ai completamenti di edilizia scolastica con esclusione, in ogni caso, per le opere di edilizia universitaria, 20.000 milioni a quelli di edilizia ospedaliera e 3.000 milioni sono destinati ai completamenti delle opere previste dai piani per gli asili nido predisposti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nonchè della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sullo stanziamento di cui al presente articolo non possono essere disposti, sotto nessuna forma, pagamenti a titolo di compensi per revisione di prezzi relativi ai lavori già eseguiti.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assessore regionale per i beni culturali e per la pubblica istruzione e l'assessore regionale per l'igiene e la sanità, sulla scorta delle richieste avanzate dagli enti competenti, formulano gli elenchi indicando i relativi fabbisogni di spesa.

Art. 42.

Completamento di opere di interesse turistico

Per il completamento delle opere pubbliche di interesse turistico, già finanziate ai sensi delle leggi regionali 27 febbraio 1965, n. 4 e 28 novembre 1970, n. 48, riguardanti impianti sportivi, teatri ed infrastrutture con esclusione di quelle aeroportuali, è autorizzata, per il periodo 1978-80, la complessiva spesa di lire 20.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978.

A carico della spesa di cui al presente articolo non può procedersi, sotto alcuna forma, al pagamento di compensi per revisione prezzi relativamente a lavori già eseguiti.

Il programma delle opere da finanziare ai sensi del presente articolo deve essere deliberato dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 43.

Norme comuni per gli interventi di completamento

Per le modalità di esecuzione di lavori concernenti le opere di cui ai precedenti articoli 41 e 42 e per i relativi pagamenti valgono, per quanto non disposto dalla presente legge, le norme concernenti le opere cui gli interventi si riferiscono.

Nei programmi degli interventi di completamento, una quota pari al 15 per cento delle assegnazioni relative a ciascuna categoria di opera o a ciascun settore di intervento, deve essere accantonata quale fondo di riserva da utilizzare per la concessione, da parte dell'assessore regionale competente, di finanziamenti integrativi riconosciuti necessari in relazione ad accertate maggiori esigenze, e sempre che l'ulteriore finanziamento assicuri il completamento dell'opera — o del lotto funzionale di essa — cui si riferisce.

Nei finanziamenti per interventi di completamento disposti ai sensi degli articoli 41 e 42 della presente legge, è compresa una quota per revisione dei prezzi contrattuali, secondo le norme regionali vigenti.

Art. 44.

Reintegrazioni di spesa

Allo scopo di assicurare la funzionalità delle opere pubbliche finanziate dall'assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 2.000 milioni per interventi suppletivi destinati al reintegro delle somme corrisposte per il pagamento dei compensi revisionali ai sensi della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8.

L'assessore regionale per i lavori pubblici, sulla base dello stanziamento, predispone il programma delle opere da eseguire.

Art. 45.

Completamento opere ESA

Per il completamento di opere pubbliche di competenza dell'Ente di sviluppo agricolo, da realizzare con fondi regionali e previste nei programmi di cui alle leggi regionali 3 febbraio 1968, n. 1 e 18 luglio 1968, n. 20, è autorizzata, per il periodo 1978-80, la spesa complessiva di lire 13.500 milioni, di cui lire 9.500 milioni per l'anno finanziario 1978.

Per completamenti di altre opere fino alla loro definizione è autorizzata, per lo stesso periodo, la spesa di lire 1.500 milioni, di cui lire 500 milioni per l'anno finanziario 1978.

E', altresì, autorizzata, per l'anno finanziario 1978, in favore dell'ESA, la spesa di lire 8.000 milioni, di cui lire 3.000 milioni per il completamento di opere relative ad industrie agrarie a sostegno delle attività zootecniche e lire 5.000 milioni per il completamento di un programma di elettrificazione rurale.

Il programma degli interventi di cui ai commi precedenti, predisposto dall'ESA entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

A carico della spesa di cui al presente articolo non può procedersi, sotto alcuna forma, al pagamento di compensi per revisione prezzi relativamente a lavori già eseguiti.

Art. 46.

Strutture sanitarie

L'assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere agli enti ospedalieri i finanziamenti occorrenti per l'esecuzione — anche mediante adeguamento, trasformazione e sistemazione di strutture già esistenti — delle opere edilizie necessarie per l'attuazione dei compiti demandati agli enti ospedalieri stessi.

Per l'esecuzione delle opere edilizie si applicano le norme vigenti nella Regione siciliana in materia di opere pubbliche di competenza degli enti locali.

I finanziamenti di cui al presente articolo sono erogati sulla base di un programma predisposto dall'assessore regionale per la sanità, in relazione alle richieste avanzate dagli enti ospedalieri interessati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa di lire 2.000 milioni.

Art. 47.

Impianti ed attrezzature sanitarie

Per gli esercizi finanziari 1978 e 1979 possono essere utilizzate le somme provenienti dalle assegnazioni del fondo nazionale ospedaliero relative agli esercizi precedenti.

Art. 48.

Strutture portuali

L'assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere, sulla base di un apposito piano, alla realizzazione di opere marittime indifferibili e urgenti, nonchè di opere di completamento e di manutenzione straordinaria, ivi comprese le piccole attrezzature connesse con le attività commerciali, nei porti di seconda, terza e quarta classe della seconda categoria.

Nel piano possono essere comprese infrastrutture portuali e relativi accessi ai fini di potenziare il traffico commerciale derivante da attività industriali estrattive.

L'assessore regionale per i lavori pubblici è, altresì, autorizzato a provvedere alla manutenzione ordinaria delle opere indicate nel precedente comma.

Per le finalità del primo comma del presente articolo è autorizzata, per il periodo 1978-79, la spesa di lire 14.500 milioni, di cui lire 10.000 milioni nell'esercizio 1978.

Per le finalità del secondo comma del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio in corso, la spesa di lire 500 milioni.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49.

Dichiarazione di pubblica utilità

Tutte le opere pubbliche previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.

Art. 50.

Modalità per l'approvazione dei progetti organici e dei programmi

I progetti organici, i piani, i programmi di opere e di finanziamento, nonchè la localizzazione ed individuazione degli interventi previsti dalla presente legge, predisposti dagli assessori regionali competenti sulla base di direttive deliberate dalla giunta regionale e sottoposti al preventivo parere delle competenti commissioni legislative dell'assemblea regionale, sono approvati dalla giunta regionale.

Dei progetti organici, dei piani, dei programmi di opere e dei finanziamenti definitivamente approvati si dà comunicazione alle commissioni legislative competenti, nonchè a quella per la programmazione.

Art. 51.

Esecuzione dei lavori

Per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge, di competenza di enti diversi dalla Regione, e per quanto non previsto dagli articoli precedenti e dalle norme da essi richiamate, si applicano le vigenti disposizioni regionali in materia di opere pubbliche degli enti locali finanziate dalla Regione.

Per le opere di competenza della Regione, o la cui esecuzione sia comunque a questa demandata, restano ferme le norme vigenti.

Art. 52.

Attuazione della legge regionale n. 42/1975

Il progetto-obiettivo previsto dall'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, può essere finanziato anche a stralci.

Ai fini dell'acceleramento della spesa, l'assessore regionale per l'industria è autorizzato, previa delibera della giunta regionale, a delegare i consorzi per le aree di sviluppo industriale costituiti ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, e gli enti locali di cui all'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 75, a procedere alla progettazione ed all'esecuzione delle opere previste nel progetto-obiettivo o nei relativi stralci, di cui al comma precedente.

Art. 53.

Provvidenze per le cooperative-cantine sociali

A favore delle cooperative-cantine sociali è autorizzato, per l'anno 1978, un contributo di lire 300 per ogni quintale di uva conferito da destinare alle spese di gestione.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio in corso, la spesa di lire 2.400 milioni.

Art. 54.

Nell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e successive modifiche, le parole: « inferiore a lire un miliardo » sono sostituite con le seguenti: « inferiori a tre miliardi di lire ».

Art. 55.

L'importo indicato all'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, è elevato di lire 40.300 milioni.

Art. 56.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 e seguenti, si provvede con le risorse finanziarie indicate nell'annessa tabella.

Gli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi a quello in corso troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a norma dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 57.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 agosto 1978

MATTARELLA

ALEPPO — ORDILE — PIZZO — GRILLO — CARDILLO — PLACENTI — FASINO — GIULIANO

(*Omissis*).

LEGGE 10 agosto 1978, n. 35.

Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 12 *agosto* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME SULLE ESPROPRIAZIONI E SULLA SCELTA DELLE AREE

Art. 1.

Dichiarazione di pubblica utilità

Per tutte le opere pubbliche di competenza della Regione, dei comuni, delle province, dei consorzi di enti locali, delle comunità montane, degli istituti autonomi case popolari, l'approvazione dei progetti da parte dei competenti organi dei rispettivi enti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere stesse a tutti gli effetti.

Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali che regolano la stessa materia nonchè quelle dell'art. 21 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, per le opere degli enti locali finanziate dalla Regione ai sensi della stessa legge, e quelle contenute nella legge regionale 8 luglio 1977, n. 56.

In ogni caso gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza cessano se i lavori non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto o all'emissione del decreto di finanziamento dell'opera ai sensi del comma precedente.

Nell'atto cui è riconnessa la dichiarazione di pubblica utilità sono fissati i termini entro i quali debbono essere iniziati ed ultimati i lavori ed i termini in cui devono essere niziate ed ultimate le relative espropriazioni, ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Per le opere degli enti locali finanziate dall'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, i termini predetti sono fissati nel decreto di finanziamento.

Art. 2.

Procedure per le espropriazioni e le occupazioni

Per le opere pubbliche di competenza dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane, anche se a finanziamento regionale, i provvedimenti di accesso, di occupazione d'urgenza e di espropriazione, di determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione, emanati in esecuzione della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, sono di competenza del sindaco, su conforme deliberazione della giunta municipale.

Per le opere pubbliche di competenza della Regione o di altri enti e soggetti diversi da quelli indicati nel comma precedente rimangono ferme le attribuzioni degli organi competenti in materia di espropriazione ed occupazione in base alle norme vigenti.

Per la redazione dello stato di consistenza ai fini dell'occupazione temporanea si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Per il pagamento delle indennità di espropriazione ed occupazione si applica l'art. 23 della stessa legge.

Il deposito dell'indennità di espropriazione presso la Cassa depositi e prestiti nei casi previsti dalle norme vigenti è disposto per le espropriazioni relative alle opere di cui al primo comma del presente articolo, dal sindaco; per le espropriazioni relative alle opere di cui al secondo comma dai competenti organi regionali.

Art. 3.
Commissione provinciale per la determinazione del valore agricolo medio

Nell'ambito della Regione siciliana, la commissione prevista dal primo comma dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato con l'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è presieduta da un dirigente dei ruoli dell'amministrazione regionale nominato dal presidente della Regione. Svolge le funzioni di vice presidente il capo dell'ufficio tecnico erariale o un suo delegato.

La commissione è validamente costituita e delibera con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta.

Art. 4.
Opere pubbliche in variante agli strumenti urbanistici

Nell'ambito della Regione si applicano le disposizioni contenute nei commi quarto e seguenti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

La deliberazione del consiglio comunale adottata nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 1 della predetta legge è trasmessa all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente entro il termine di giorni dieci dalla data del visto della commissione provinciale di controllo.

La delibera di cui al comma precedente diviene esecutiva se entro il termine di giorni trenta dal ricevimento l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente non adotta alcuna determinazione.

Rimangono ferme, in ogni caso, le disposizioni contenute nell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

Capo II

NORME SULLE OPERE PUBBLICHE

Art. 5.
Pareri tecnici

Agli organi competenti ad esprimere pareri in ordine alle opere pubbliche in base alla normativa vigente, si applicano le disposizioni dei commi primo e secondo dell'art. 7 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Le sedute del comitato tecnico amministrativo regionale hanno luogo almeno due volte al mese.

Art. 6.
Competenza ad esprimere i pareri tecnici

I pareri tecnici in materia di opere pubbliche, nei casi previsti dalle vigenti norme regionali e secondo la rispettiva competenza, sono espressi entro i limiti di importo appresso indicati:

1) dal capo dell'ufficio tecnico comunale, se geometra, entro i limiti delle competenze professionali, per le opere di importo sino a lire 250 milioni;

2) dal capo dell'ufficio tecnico comunale, se ingegnere o architetto, per le opere di importo sino a lire 500 milioni;

3) dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile e dall'ingegnere capo della provincia, per le opere di importo sino a lire 1.000 milioni;

4) dagli assistenti tecnici del ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica, entro i limiti delle competenze professionali, per le opere d'importo fino a lire 250 milioni;

5) dai dirigenti tecnici del ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica, per le opere di importo sino a lire 1.000 milioni;

6) dal comitato tecnico amministrativo regionale, per le opere di importo oltre lire 1.000 milioni.

Restano confermati i limiti di importo superiori, previsti da norme speciali.

Sono fatte salve le disposizioni che prevedono pareri diversi da quelli indicati nel presente articolo.

Art. 7.
Licitazione privata

Nelle gare di appalto mediante licitazione privata per l'aggiudicazione dei lavori l'amministrazione o l'ente appaltante, esperite le procedure previste, determina l'elenco delle imprese da invitare e delle imprese da escludere.

Gli elenchi suddetti sono formati, per i comuni, le province, gli enti ospedalieri, le comunità montane, rispettivamente dalla giunta municipale, dalla giunta provinciale, dal consiglio di amministrazione, dalla giunta della comunità montana, con deliberazione immediatamente esecutiva, non soggetta ai controlli previsti dalla legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni. Per gli altri enti, gli elenchi sono determinati dai rispettivi organi deliberanti.

Alla licitazione, in ogni caso, non possono essere invitate meno di trenta imprese.

Gli elenchi delle imprese invitate e delle imprese escluse dall'invito sono immediatamente pubblicati per quindici giorni nell'albo dell'amministrazione o dell'ente appaltante.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le amministrazioni ed enti previsti dalla presente legge.

Art. 8.
Appalto-concorso

L'amministrazione regionale e gli enti pubblici da essa dipendenti o comunque vigilati, nonchè gli enti locali territoriali ed istituzionali, per l'aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche possono avvalersi della procedura dell'appalto-concorso esclusivamente per la realizzazione di lavori che richiedono in sede progettuale ed esecutiva competenza o mezzi di esecuzione speciali, e sempre che risulti la convenienza per l'amministrazione di avvalersi delle iniziative e dei progetti di provate competenze tecniche, artistiche o scientifiche.

La commissione giudicatrice degli appalti-concorso è nominata dall'amministrazione o ente committente ed è composta come segue:

a) il capo dell'amministrazione o ente, o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) due componenti — di cui uno ingegnere o architetto e l'altro fornito di laurea in giurisprudenza — scelti dall'amministrazione o dall'ente;

c) un componente scelto su terna proposta dall'ordine professionale degli ingegneri o degli architetti della provincia in cui ha sede l'amministrazione o l'ente. Detta proposta dovrà pervenire entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine, l'amministrazione o l'ente provvederanno direttamente alla nomina del detto componente scegliendolo fra gli iscritti ai relativi albi professionali della provincia;

d) due dirigenti del ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica, di cui uno designato dall'assessore regionale per i lavori pubblici e l'altro dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, o, qualora si tratti di opere rientranti nel settore agricolo o forestale, due dirigenti del ruolo tecnico dell'agricoltura o del ruolo tecnico delle foreste, designati dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

e) un dirigente o equiparato dell'amministrazione regionale, designato dall'assessore regionale competente per materia.

Le funzioni di segretario sono attribuite ad un dipendente dell'amministrazione o dell'ente.

I componenti della commissione debbono essere designati o scelti rispettando il principio della rotazione degli incarichi e non possono ricoprire contemporaneamente più incarichi.

La commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza di voti dei presenti alla seduta.

Art. 9.
Enti economici regionali

Le disposizioni previste dagli articoli 7 e 8 della presente legge devono essere ottemperate anche dagli enti economici regionali e dagli stessi fatti osservare alle società costituite con partecipazione degli enti predetti.

Art. 10.
Trattativa privata

Nell'ambito della Regione siciliana, il ricorso alla procedura di aggiudicazione mediante trattativa privata prevista dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è consentito — nei casi, alle condizioni e nei limiti di importo in detta norma specificati — limitatamente all'appalto dei lavori relativi al lotto successivo a quello inizialmente aggiudicato alla stessa impresa.

Il miglioramento aggiuntivo rispetto al ribasso dell'appalto originario, previsto dal secondo comma dell'art. 12 della legge predetta, non può essere inferiore al cinque per cento dell'importo dei nuovi lavori.

Per gli appalti banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la procedura di cui al comma precedente è consentita quando tale possibilità sia stata indicata nei bandi di gara per l'appalto dei lavori del primo lotto e non sia trascorso un triennio dalla data di aggiudicazione dello stesso.

Art. 11.

Cessione dell'appalto

L'aggiudicatario non può cedere il suo appalto ad altro imprenditore, ai sensi dell'art. 334 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *f*, senza il motivato consenso dell'amministrazione o dell'ente appaltante che ha comunque pieno diritto di rifiutarlo, e senza il nulla osta dell'ente finanziatore.

Art. 12.

Perizie di variante e suppletive

Ai fini della redazione delle perizie suppletive e di variante previste dall'art. 13 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, il direttore dei lavori non può sospendere l'esecuzione dei lavori medesimi.

Il direttore dei lavori non può disporre la sospensione dei lavori per ragioni che possono essere superate con la redazione delle perizie suppletive e di variante previste dall'art. 13 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.

Art. 13.

Limite nelle perizie suppletive

Per gli appalti e per i cottimi relativi ad opere pubbliche — affidati dall'amministrazione e dagli enti di cui alla presente legge — l'ammontare complessivo delle perizie suppletive finanziate dopo l'entrata in vigore della stessa legge non può superare il 50 per cento dell'importo originario dell'appalto o del cottimo.

Art. 14.

Proroghe

Per l'esecuzione delle opere e dei lavori non possono essere concessi alle imprese esecutrici in corso di opera periodi di proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori che non siano giustificati da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili.

Art. 15.

Collaudo

Il limite di importo dei lavori per i quali si può prescindere dall'atto formale di collaudo, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 settembre 1957, n. 53, è elevato a lire 50 milioni.

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori deve essere confermato, previo parere del competente organo tecnico, dall'organo deliberante dell'amministrazione o dell'ente committente.

In caso di mancata conferma si procede a regolare collaudo.

Art. 16

Onorario e incarico di collaudo

L'onorario di collaudo da corrispondere ai collaudatori o ai componenti delle commissioni collaudatrici che siano funzionari in servizio presso la stessa amministrazione, è ridotto, per gli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 50 per cento rispetto alla tariffa professionale quando l'importo dell'opera è superiore a lire 300 milioni.

L'onorario suddetto non può essere comunque inferiore a quello spettante secondo tariffa per il collaudo di un'opera analoga di importo di lire 300 milioni.

Non possono essere conferiti incarichi di collaudo a chi abbia in corso più di due collaudi anche se non ultimati.

Le amministrazioni e gli enti non possono conferire consecutivamente allo stesso soggetto incarichi di collaudo di opere eseguite dalla medesima impresa.

Art. 17.

Avvisi al pubblico

L'avviso al pubblico previsto dall'art. 360 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *f*, e dell'art. 93 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, è pubblicato direttamente a cura dell'amministrazione od ente appaltante soltanto all'albo dei comuni nel cui territorio ricadono le opere, per la durata di quindici giorni consecutivi.

Capo III

ALBO REGIONALE DEGLI APPALTATORI

Art. 18.

Requisiti per l'iscrizione all'albo

I requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per l'iscrizione all'albo regionale degli appaltatori sono quelli indicati nell'art. 28 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

I richiedenti l'iscrizione, ai fini di provare la loro capacità economica, finanziaria e tecnica, debbono presentare inoltre la documentazione indicata dagli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

La commissione di cui all'art. 11 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8, procederà alla revisione dell'albo regionale degli appaltatori mediante accertamento dell'esistenza, per ciascuno degli iscritti, dei requisiti previsti dai commi precedenti.

Gli appaltatori già iscritti all'albo sono tenuti, a pena di cancellazione, a presentare domanda di revisione, documentata nel modo prescritto dai precedenti primi due commi, entro duecentocinquanta giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge. La revisione viene effettuata entro l'anno successivo.

Art. 19.

Categorie di iscrizione

Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8, è sostituito con i seguenti:

« Le categorie di iscrizione all'albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche di cui all'art. 6 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 7, sono sostituite da quelle previste dal terzo comma dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modifiche e integrazioni.

Le iscrizioni nell'albo effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono automaticamente aggiornate in conformità alla seguente tabella:

da lire 250 milioni a lire 500 milioni;
da lire 1.000 milioni a lire 2.000 milioni;
da lire 2.500 milioni a lire 4.000 milioni;
da lire 5.000 milioni a lire 6.000 milioni;
da oltre lire 5.000 milioni a oltre lire 6.000 milioni ».

Art. 20.

Commissione per la tenuta dell'albo

All'art. 22 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 7, quale modificato con l'art. 11 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:

le parole «quindici membri» sono sostituite con le parole « diciassette membri »;

dopo la lettera *b* è aggiunta la seguente altra: « *b*/1 l'ispettore tecnico dei lavori pubblici »;

la lettera *i* è sostituita con la seguente: « tre, dalle associazioni rappresentative delle società cooperative ».

La commissione istituita dall'art. 21 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 7, delibera validamente con la presenza di un terzo dei componenti, ed a maggioranza di voti dei presenti alla seduta.

La commissione si riunisce almeno una volta la settimana ed esamina le domande per ordine di presentazione.

Capo IV

NORME DI ADEGUAMENTO ALLE DIRETTIVE DELLA C.E.E. IN MATERIE DI APPALTI

Art. 21.

Rinvio

Nell'ambito della Regione siciliana si applica la legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modifiche, concernente norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea, con le aggiunte e le modificazioni risultanti dagli articoli seguenti.

Art. 22.

Bando di gara

La pubblicazione del bando di gara, qualunque sia l'importo dell'opera, deve essere effettuata ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 584, esclusivamente nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, oltre che nell'albo dell'ente appaltante.

Il termine di ricezione delle domande di partecipazione deve essere stabilito in misura non inferiore a quindici giorni dalla data della pubblicazione suddetta.

Sono fatte salve le norme concernenti la pubblicazione del bando di gara nella « Gazzetta Ufficiale » delle comunità europee.

Art. 23.

Condizioni di ammissibilità agli appalti

Nell'ambito della Regione siciliana, ai fini della partecizione alle gare di appalto, l'iscrizione all'albo regionale degli appaltatori equivale, a tutti gli effetti, all'iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori.

Capo V

REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI

Art. 24.

Revisione prezzi

Alla legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 1, primo comma, le parole « del costo della manodopera, dei materiali e dei trasporti » sono sostituite con le seguenti: « costo della manodopera, dei meteriali, dei trasporti e dei noli »;

all'art. 3, primo comma, va aggiunta la seguente lettera: « *d*) noli »;

all'art. 3, terzo comma, le parole « per quel che riguarda i materiali e i trasporti » sono sostituite con le seguenti: « per quel che riguarda i materiali, i trasporti ed i noli »;

all'art. 3, quinto comma, le parole « per la manodopera, per i materiali e per i trasporti » sono sostituite con le seguenti: « per la manodopera, per i materiali, per i trasporti e per i noli »;

all'art. 4, alla fine della lettera *b*), sono aggiunte le seguenti parole: « tubazioni per fognatura in gres, in cemento, in resine »;

all'art. 4. è aggiunta la seguente lettera:

« *d*) per i noli, sul costo medio di ciascuno dei seguenti noli: escavatore, rullo compressore, gru a torre, rimorchiatore, pontone, draga, betoniera »;

all'art. 5, terzo comma, sostituito con l'art. 5 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8, le parole « per i materiali ed i trasporti » sono sostituite con le seguenti: « per i materiali, i trasporti ed i noli ».

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai contratti di appalto e di cottimo aggiudicati successivamente al 31 dicembre 1978.

Art. 25.

Tabella di incidenza

Per i contratti di appalto e di cottimo aggiudicati successivamente al 31 dicembre 1978, la tabella di incidenza degli elementi di costo dell'opera, utile ai fini della revisione dei prezzi, deve essere conforme, in relazione alla natura prevalente dei lavori in appalto, alla tabella tipo — tra quelle incluse nell'allegato *A* della presente legge — corrispondente alla categoria di appartenenza dell'opera.

Il capitolato speciale di appalto e la lettera d'invito alla gara devono indicare la tabella da applicarsi.

La tabella di incidenza inclusa nel progetto può differenziarsi da quella tipo in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera in misura non superiore al 5 per cento per ogni singola voce rispetto a quella corrispondente della tabella tipo.

Le modifiche, le integrazioni e la formazione di nuove tabelle tipo rispetto a quelle incluse nell'allegato *A*, sono disposte con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per i lavori pubblici, sentito il comitato tecnico amministrativo regionale, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Capo VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26.

Interventi sostitutivi

In caso di inosservanza protratta oltre trenta giorni, da parte degli istituti autonomi case popolari, enti ospedalieri, istituti ed enti pubblici, — ivi compresi quelli consorziali —, regionali o comunque soggetti alla vigilanza dell'amministrazione regionale, di termini fissati da disposizioni di legge statale o regionale per adempimenti di competenza degli istituti ed enti stessi in ordine a procedimenti amministrativi relativi ad esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato o da enti pubblici nazionali o dalla Regione, l'assessore regionale competente, d'ufficio o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, invita l'ente o istituto interessato a provvedere entro un congruo termine.

In caso di ulteriore inosservanza o qualora l'ente non sia in grado di provvedere, l'assessore regionale, nei successivi trenta giorni, nomina un apposito commissario per il compimento degli atti necessari.

Restano salve, per gli enti locali territoriali e loro consorzi, le disposizioni dell'art. 91 dell'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16.

Art. 27.

Adempimenti degli uffici regionali periferici

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, gli uffici periferici dell'amministrazione regionale devono pronunciarsi in via definitiva sugli atti autorizzativi, comunque denominati, o sui pareri loro richiesti, ancorché per obbligo di legge sia in fase di progettazione di massima che esecutiva, concernenti la realizzazione di opere pubbliche, nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

In caso di inosservanza del termine suindicato, l'amministrazione o l'ente preposto alla realizzazione dell'opera ne informa l'assessore regionale da cui l'ufficio dipende, per i provvedimenti di competenza, anche ai fini della eventuale applicazione della disposizione di cui al quinto comma dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 28.

Adempimenti degli organi tecnici

Gli organi tecnici competenti ad esprimere pareri sui progetti delle opere debbono accertare ed attestare che gli stessi sono redatti in conformità alle norme sulla compilazione dei progetti contenuti nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 29 maggio 1895 e successive modificazioni nonchè alle ulteriori norme tecniche prescritte.

Art. 29.

Indicazione della gara di appalto

Le amministrazioni e gli enti di cui alla presente legge possono indire la gara di appalto solo dopo che sia stata conseguita la disponibilità dell'area d'impianto e sia stato redatto con esito favorevole il verbale d'accertamento previsto dall'art. 5 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 30.

Commissione per la revisione dei prezzi

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Le variazioni di cui all'articolo precedente sono determinate bimestralmente dall'assessorato regionale dei lavori pubblici sentita una commissione composta da:

a) l'assessore regionale per i lavori pubblici, che la presiede, o un suo delegato;

b) il direttore regionale dei lavori pubblici;

c) l'ispettore tecnico dei lavori pubblici;

d) l'ispettore regionale tecnico;

e) tre dirigenti tecnici dell'ispettorato tecnico dei lavori pubblici;

f) un dirigente amministrativo in servizio presso lo stesso assessorato;

g) due rappresentanti delle associazioni dei costruttori che abbiano organizzazione a carattere regionale, rappresentate in sede nazionale e che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili;

h) tre rappresentanti delle associazioni delle società cooperative;

i) tre rappresentanti, in ragione di uno per ciascuna, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili ».

Art. 31.

Elenco dei prezzi

L'assessore regionale per i lavori pubblici, a mezzo dell'ispettorato tecnico e sentita la commissione prevista dall'art. 5 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8, formula il prezziario, su base provinciale, delle usuali categorie di lavoro impiegate nelle opere pubbliche.

Il prezziario è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e viene aggiornato almeno annualmente nonchè quando occorra, con le stesse modalità previste nel presente articolo.

Sono tenute ad adeguarsi al prezziario suddetto: l'amministrazione regionale e gli enti pubblici da essa dipendenti o comunque vigilati, gli enti locali territoriali ed istituzionali, nonchè le cooperative edilizie finanziate direttamente o indirettamente dalla Regione o con fondi amministrati dalla Regione o da enti regionali. Eventuali scostamenti, resi indispensabili da obiettive ragioni, debbono essere dimostrati mediante rigorose analisi dei prezzi.

Art. 32.
Rimborso agli enti esecutori

La misura massima del rimborso, a favore degli enti esecutori, delle competenze tecniche previste dal primo comma dell'art. 11 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 23, è elevata all'8,5 per cento dell'importo dei lavori a base d'asta, delle opere scorporate e della spesa per espropriazioni, previsto nel progetto.

Per le opere di competenza degli enti locali, finanziate sia a proprio carico sia con fondi della Regione, si applica il penultimo comma dell'art. 21 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e successive modifiche.

Art. 33.
Importi degli atti di cottimo

Il limite di importo degli atti di cottimo previsto dal primo comma dell'art. 17 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è elevato a lire 55 milioni.

L'importo suddetto è elevato a lire 100 milioni allorchè le amministrazioni e gli enti provvedano ad affidare il cottimo a cooperative di produzione e lavoro iscritte nell'albo degli appaltatori o dei costruttori.

Il limite di importo degli atti di cottimo previsto dal secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è elevato a lire 150 milioni.

Art. 34.
Raccolta ed elaborazione dati

Il presidente della Regione, nell'ambito della direzione regionale della programmazione, istituisce un servizio di raccolta e di elaborazione dei dati delle opere pubbliche eseguite ed in corso di esecuzione nel territorio della Regione siciliana.

Tutti gli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti locali e degli enti sottoposti alla tutela e alla vigilanza della Regione sono tenuti a fornire i dati e le informazioni necessarie.

I risultati dell'elaborazione sono resi pubblici periodicamente.

Art. 35.
Cooperative edilizie

L'assegnazione delle aree e la concessione del finanziamento in favore delle cooperative edilizie, finanziate direttamente o indirettamente dalla Regione o con fondi amministrati dalla Regione o da enti regionali, sono effettuate rispettivamente dai comuni e dalle amministrazioni competenti, per la realizzazione di un programma costruttivo che non sia eccedente rispetto al numero dei soci aventi i requisiti legali prescritti.

Le cooperative suddette sono tenute ad osservare le norme regionali in materia di gare di appalto di opere pubbliche.

(*Si omette il terzo comma dell'articolo in quanto impugnato, ai sensi dell'art.* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

L'amministrazione regionale competente vigila sullo svolgimento delle gare e sull'esecuzione degli alloggi realizzati dalle cooperative.

I pagamenti in acconto sono disposti in base alle norme vigenti, previo visto dei relativi certificati da parte dell'ispettorato regionale tecnico per le cooperative ad esclusivo finanziamento regionale e dell'ispettorato tecnico per le cooperative a contributo statale.

Il certificato di collaudo è approvato, previo visto dell'ispettorato regionale tecnico, dall'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, per le cooperative ad esclusivo finanziamento regionale, e dall'assessore regionale per i lavori pubblici, previo parere dell'ispettorato tecnico, per le cooperative a contributo statale.

Art. 36.
Anticipazione alle imprese

Fino al 31 dicembre 1979, ai contratti d'appalto e di cottimo aggiudicati dopo l'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni sull'anticipazione del prezzo di cui al decreto del Ministro del tesoro previsto dall'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, secondo le integrazioni apportate dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

L'anticipazione concessa viene erogata solo dopo l'effettivo inizio dei lavori, certificato dal direttore dei lavori medesimi e comunque prima dell'emissione del primo stato di avanzamento secondo quanto previsto dal minimo del contratto.

A garanzia delle anticipazioni di cui al primo comma del presente articolo sono ammesse fidejussioni prestate esclusivamente da istituti di credito, con le modalità di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8.

Qualora si faccia luogo a favore delle imprese appaltatrici alle anticipazioni del prezzo, la revisione dei prezzi contrattuali sarà accordata, ai sensi dell'art. 14 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, per l'importo eccedente quello anticipato.

Art. 37.
Incarichi di progettazione e direzione dei lavori

L'incarico di progettazione a liberi professionisti è conferito congiuntamente a quello di direzione dei lavori. Nel disciplinare dell'incarico di progettazione il professionista assume l'obbligo di svolgere anche l'incarico di direzione dei lavori dell'opera progettata.

L'amministrazione o l'ente conserva in ogni caso e tempo la facoltà di recesso dal rapporto previsto dall'art. 2237 del codice civile.

Quando il progetto è redatto dall'ufficio tecnico dell'amministrazione o dell'ente lo stesso ufficio svolge anche il compito della direzione dei lavori.

Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 38.
Gare di appalto in aumento

Fino al 31 dicembre 1980 possono essere indetti appalti in aumento successivamente all'espletamento della prima gara andata deserta.

Si applicano a tal fine le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8.

Art. 39.
Procedimenti in corso

Le disposizioni del primo comma dell'art. 2 si applicano anche alle fasi di procedimenti in corso non ancora definite alla data d'entrata in vigore della presente legge.

Per le deliberazioni previste dal secondo comma dell'art. 4 già adottate ed esecutive, il termine di dieci giorni per la loro comunicazione all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente decorre dalla data d'entrata in vigore della presente legge.

Le disposizoini previste dagli articoli 7 e 8 non si applicano alle gare già indette alla data d'entrata in vigore della presente legge.

Art. 40.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 agosto 1978

MATTARELLA

CARDILLO — FASINO

(*Omissis*).

LEGGE 10 agosto 1978, n. 36.

Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno 1978 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 12 *agosto* 1978)

(*Omissis*).

(7211)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1978, n. 13.

Aggiornamento dei compensi a favore dei componenti di commissioni, consigli, comitati e consulenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 5 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, i gettoni e i compensi fissati dagli articoli 1, 2 e 6 della legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1, e successive modificazioni, sono così modificati:

a) il gettone individuale di presenza per ogni giornata di partecipazione alle riunioni, spettante ai componenti e segretari di commissioni, consigli o comitati di cui all'art. 1 è elevato a lire 6 mila per gli appartenenti alle amministrazioni dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici e a lire 10 mila per gli estranei alle medesime;

b) l'assegno compensativo del lavoro preparatorio e di studio, compiuto al di fuori delle riunioni, previsto dall'art. 2, a favore dei componenti e segretari di cui all'art. 1, non può superare l'importo di lire 105 mila mensili;

c) il compenso per l'incarico di consulenza, avente carattere continuativo, previsto dall'art. 6, non può superare la somma di lire 400 mila mensili.

Art. 2.

Con la decorrenza fissata dal precedente articolo i compensi dovuti ai componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi di cui all'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1960, n. 29, e successive modificazioni sono elevati ad un massimo di lire 60 mila per i concorsi interni per titoli e per l'accertamento della lingua non materna e a un massimo di lire 200 mila per i concorsi pubblici e per i concorsi interni per esami o per titoli ed esami.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto per il 1978 in lire 6 milioni, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 25 agosto 1978

MARZIANI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1978, n. 14.

Aumento dell'indennità da corrispondere agli elettori residenti all'estero che rimpatriano per esercitare il diritto elettorale attivo in occasione dell'elezione del consiglio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 5 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura dell'indennità per mancato guadagno, prevista dall'art. 24 della legge regionale 24 agosto 1977, n. 9, da corrispondere agli elettori residenti all'estero rimpatriati per esercitare il diritto elettorale attivo in occasione dell'elezione del consiglio regionale, è elevata a L. 40.000.

Art. 2.

Alla copertura dell'ulteriore onere derivante dalla presente legge, previsto per l'anno 1978 in lire 100 milioni, si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 25 agosto 1978

MARZIANI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

(7678)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. 38.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1975, n. 22, concernente: « Istituzione e funzionamento del fondo per l'edilizia economica e popolare e lo sviluppo urbano e norme sull'edilizia residenziale pubblica ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 30 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I requisiti di reddito necessari per il conseguimento delle provvidenze di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1975, n. 22, sono assunti con riferimento alla dichiarazione dei redditi prodotti nell'anno 1976.

Per gli emigrati all'estero, il reddito annuo complessivo prodotto all'estero da lavoro dipendente è calcolato in misura del 70 per cento del suo valore di cambio in valuta italiana alla data del 31 dicembre 1976.

I precedenti commi si applicano per la concessione delle disponibilità residue della legge regionale 18 aprile 1975, n. 22, utilizzabili dopo la prima applicazione della stessa legge e del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 116 del 3 agosto 1977.

Art. 2.

Per la concessione delle disponibilità residue di cui all'ultimo comma del precedente articolo, le domande di ammissione alle provvidenze previste dal citato art. 2, lettera *c*), della legge regionale 18 aprile 1975, n. 22, sono trasmesse all'assessorato regionale dei lavori pubblici, con le modalità previste dall'art. 7 del regolamento di attuazione di detta legge, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

La dichiarazione attestante la condizione di emigrato da allegarsi alla domanda può essere rilasciata, nel caso di lavoratore emigrato all'estero, anche dalla competente autorità consolare.

Art. 3.

Le domande pervenute all'assessorato in sede di prima applicazione della legge regionale 18 aprile 1975, n. 22, riconosciute non ammissibili perché trasmesse oltre il termine fissato dal primo comma dell'art. 7 del relativo regolamento di attuazione ovvero per vizi formali od incompletezza della documentazione presentata, sono considerate valide ai fini e per gli effetti del

precedente art. 2, sempreché regolarizzate e corredate della documentazione necessaria entro il termine stabilito dallo stesso art. 2.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 23 giugno 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. 39.

Modifiche alla legge regionale 14 agosto 1968, n. 38, concernente: « Norme per la partecipazione delle cooperative agli appalti di opere pubbliche ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 30 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 14 agosto 1968, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Le cooperative di produzione e lavoro ed i loro consorzi regolarmente iscritti all'albo regionale degli appaltatori istituito ai sensi della legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, quando ne facciano formale richiesta alle competenti stazioni appaltanti ed i lavori da appaltare siano assistiti da finanziamento anche parziale della Regione, debbono essere invitati a partecipare a tutte le gare d'appalto indette dall'amministrazione regionale e dagli altri enti pubblici, per gli importi e le specializzazioni di iscrizione all'albo.

Fermo restando quant'altro previsto dalla vigente legislazione in materia di pubblicità degli avvisi di gara, copia degli avvisi medesimi viene rimessa, agli effetti della presente legge, agli organismi regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 23 giugno 1978

SODDU

(7608)

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1978, n. 40.

Variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 10 *luglio* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1978, n. 41.

Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, concernente il piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 10 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, che costituisce parte integrante della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, è modificato.

Le modifiche sono contenute nell'allegato che costituisce parte integrante della presente legge.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 7 luglio 1978

SODDU

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1978, n. 42.

Variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 10 *luglio* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1978, n. 43.

Integrazione alla legge regionale 18 novembre 1968, n. 47, recante interventi per le zone industriali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 10 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 18 novembre 1968, n. 47, dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente art. 6-*bis*:

« Ai consorzi delle zone industriali incaricati dell'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo è concesso un contributo pari al dodici per cento dell'importo lordo dei lavori, somministrazioni, espropriazioni e imprevisti, per far fronte alle spese generali relative alla progettazione, direzione, contabilizzazione, sorveglianza, collaudo dei lavori, di amministrazione o comunque connesse all'esecuzione delle opere.

Il suddetto contributo è ridotto alla misura dell'uno per cento dell'importo lordo dei lavori, ove le suddette spese generali gravino su altri enti.

A favore di questi ultimi, per il tramite dei consorzi interessati, sarà concessa una quota per spese generali nella misura indicata nell'apposita convenzione che sarà stipulata tra il consorzio e l'ente.

Il contributo non dovrà, comunque, eccedere la misura del dodici per cento come prevista al precedente primo comma ».

Art. 2.

Alla legge regionale 18 novembre 1968, n. 47, dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente art. 6-*ter*:

« Per le opere già in corso di esecuzione il contributo a favore dei consorzi è concesso, transitoriamente, nella misura forfettaria stabilita nello stesso provvedimento di finanziamento e di concessione dell'opera ».

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in L. 50.000.000, fanno carico al cap. 08205 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei lavori pubblici del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
A favore del suddetto cap. 08205 è stornata dal cap. 03017 (lettera *B* dell'elenco n. 4 allegato al bilancio) dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1978 la somma di L. 50.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 7 luglio 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1978, n. 44.

Misura delle indennità spettanti ai componenti del comitato e delle sezioni di controllo sugli atti degli enti locali, istituiti con legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 10 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti del comitato e delle sezioni di controllo sugli atti degli enti locali, istituiti con la legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, e successive modificazioni, che non siano funzionari della Regione, spetta una medaglia di presenza di lire 15.000 per ogni giornata di seduta, qualunque sia il numero delle sedute tenute nella stessa giornata.
Il numero delle gionate nelle quali effettuare le sedute non potrà essere, in ogni caso, superiore a due per settimana.

Art. 2.

Ai componenti di cui al primo comma dell'articolo precedente, che non risiedono nei comuni ove hanno sede gli organi di controllo, oltre al rimborso delle spese di viaggio in prima classe sui mezzi di pubblico periodico servizio, compete, altresì, per ogni giornata di seduta, una indennità di trasferta di L. 8000, nel caso di località di residenza distanti sino a 50 chilometri dal comune ove ha sede l'organo di controllo e di L. 10.000, nel caso di distanze maggiori.
L'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica può autorizzare, anche in via permanente, l'uso dei mezzi di trasporto privati, in questi casi è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, un'indennità per chilometro o frazione di chilometro nella misura del 20 per cento del prezzo della benzina « super » vigente alla data della missione.

Art. 3.

La medaglia di cui all'art. 1 della presente legge è compensativa anche del lavoro preparatorio delle sedute o ad esse susseguente.

Art. 4.

Sono abrogate le leggi regionali 3 febbraio 1961, n. 30 e 9 agosto 1967, n. 12.

Art. 5.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in complessive L. 10.000.000, fanno carico al cap. 04001 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l'anno 1978 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
A favore dello stesso cap. 04001 è stornata la corrispondente somma di L. 10.000.000 dal cap. 03010 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1978.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 7 luglio 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1978, n. 45.

Modifiche agli articoli 6 e 11 della legge regionale 10 settembre 1975, n. 52, recante: « Norme per l'assistenza alle persone anziane ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 10 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 10 settembre 1975, n. 52, è sostituito dal seguente:

« La gestione delle case di cui al comma precedente resta affidata agli enti gestori alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione, fino all'eventuale perfezionamento del passaggio di proprietà previsto dal successivo art. 11 e l'amministrazione regionale, nelle more di detto passaggio, è competente a sostenere direttamente o a rimborsare agli enti sopraccitati le spese anticipate previa autorizzazione dell'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, per riparazioni, acquisti di attrezzature e arredi nonchè per la gestione ed il funzionamento delle case di assistenza per persone anziane, costruite con fondi regionali ».

Art. 2.

L'art. 11 della legge regionale 10 settembre 1975, n. 52, è sostituito dal seguente:

« Le case per anziani esistenti, costruite con i fondi regionali, possono essere trasferite in proprietà ai comuni, alle province, o a loro consorzi, nel cui territorio sono ubicate ».

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 è istituito il cap. 10083 (titolo 1, sezione 5, cat. 04) con la seguente denominazione e lo stanziamento a fianco indicato:

« Spese direttamente sostenute dall'amministrazione regionale o anticipate dall'ente gestore per riparazioni, acquisti di attrezzature e arredi nonchè per la gestione ed il funzionamento delle case di assistenza per persone anziane, costruite con fondi regionali (art. 6, quinto comma, legge regionale 10 settembre 1975, n. 52) » . . . . . L. 300.000.000

A favore di detto capitolo sono stornate dai capitoli 10075 e 10109 dello stesso stato di previsione della spesa le rispettive somme di L. 50.000.000 e di L. 250.000.000.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al predetto cap. 10083 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 7 luglio 1978

SODDU

(7609)

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1978, n. 46.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, concernente il piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 24 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, che costituisce parte integrante della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, è modificato.

Le modifiche sono contenute nell'allegato che costituisce parte integrante della presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 19 luglio 1978

SODDU

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1978, n. 47.

Proroga delle provvidenze per favorire l'ammasso speciale del grano duro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 24 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze recate dalla legge regionale 4 febbraio 1977, n. 12, saranno concesse anche alle cooperative, ai consorzi e agli enti che effettueranno la raccolta, la conservazione e la vendita collettiva del grano duro prodotto nelle annate agrarie 1977-78 e 1978-79 e conferito, dai produttori aventi diritto, entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 1978 e 1979.

Art. 2.

Il contributo forfettario di L. 800 sulle spese di gestione e trasporto per ogni quintale di grano conferito potrà essere erogato agli enti ammassatori subito dopo la chiusura dell'ammasso, previa presentazione della copia delle bollette di conferimento.

Art. 3.

L'art. 5 della legge regionale 4 febbraio 1977, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Il controllo di tutte le operazioni inerenti l'applicazione della presente legge è demandato ad una commissione regionale nominata con decreto dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, composta da quattro membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria e presieduta da un funzionario dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ».

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato della agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 06217. — Contributi forfettari sulle spese di gestione e trasporto a favore delle cooperative, consorzi ed enti, che effettuano operazioni di ammasso e conservazione di grano duro (articolo 1, lettera *b*), legge regionale 4 febbraio 1978 n. 12) . . . . L. 200.000.000

In diminuzione:

Cap. 06095. — Concorsi nel pagamento degli interessi per i mutui e i prestiti di credito agrario contratti da imprenditori agricoli (art. 12, legge regionale 15 marzo 1956, n. 9; art. 3, legge regionale 21 aprile 1961, n. 8) . . . . . L. 200.000.000

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 06216 e 06217 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 19 luglio 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1978, n. 48.

Interventi a favore delle aziende colpite da peste suina africana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 24 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore delle aziende agricole danneggiate, direttamente o indirettamente, dalla peste suina africana e ubicate nelle province in cui si verificano focolai di essa, prestiti agrari di esercizio ad ammortamento quinquennale, col concorso nel pagamento degli interessi, per le necessità di conduzione aziendale e per la estinzione di passività derivanti da prestiti agrari di esercizio o da rate di prestiti e di mutui agrari con scadenza in data posteriore al verificarsi dell'evento dannoso.

I prestiti saranno concessi nella misura massima di lire quarantamila a capo, esclusi i lattonzoli e i soggetti di svezzamento, sino ad un numero massimo di mille capi per azienda; oltre i mille capi i prestiti non potranno essere superiori alla misura massima di lire ventimila a capo; questa limitazione non viene applicata nei confronti delle cooperative.

Art. 2.

A favore delle aziende che abbiano subito l'abbattimento dei capi, può essere altresì concesso un prestito per l'acquisto di soggetti riproduttori e fattrici, onde consentire la ricostituzione delle scorte vive.

Art. 3.

I prestiti sono regolati dalle leggi vigenti in materia di credito agrario di esercizio e sono deliberati dagli istituti ed enti autorizzati, previa emissione di parere da parte dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari è uguale a quello fissato dallo Stato per l'applicazione dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Le operazioni creditizie sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, se concesse a favore delle categorie aventi diritto.

La preferenza nella concessione dei prestiti è data ai coltivatori diretti.

Art. 4.

L'indennità che dovrà essere corrisposta dall'amministrazione regionale a termini dell'art. 4 della legge regionale 8 gennaio 1969, n. 1, può comprendere anche la quota a carico della provincia, prevista dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, che viene erogata con le stesse modalità previste da detta legge n. 34.

Art. 5.

Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è stabilito il limite di impegno di L. 350.000.000.

Le annualità da iscrivere nello stato di previsione della spesa dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione sono determinate in L. 350.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1982.

Nello stesso stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno 1978 è istituito il cap. 06136 (2.6.12) così determinato: « Concorsi nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi agli allevatori il cui patrimonio suinicolo sia stato danneggiato da peste suina africana ».

A favore del predetto capitolo è stornata la somma di lire 350.000.000 dal cap. 03016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1978, mediante le seguenti riduzioni delle riserve indicate nell'elenco n. 4 allegato allo stesso bilancio spese correnti: lettera *C*), per L. 100.000.000; lettera *E*), per L. 100.000.000; lettera *F*), per lire 150.000.000.

Per gli anni successivi al 1978 e fino al 1982 le spese per la attuazione di detti interventi, valutate in L. 350.000.000 annui, graveranno sui capitoli corrispondenti al suddetto cap. 06136.

Art. 6.

Le spese per l'erogazione delle indennità previste dall'art. 4 della presente legge gravano sul cap. 12193 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno 1978 e nei corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

A favore del suddetto capitolo è stornata la somma di lire 200.000.000 dal cap. 03017 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio per l'anno 1978, mediante riduzione per un corrispondente importo, della riserva indicata nell'elenco n. 4 allegato allo stesso bilancio spese in conto capitale alla lettera *O*).

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 19 luglio 1978

SODDU

(7610)

Avviso di rettifica

Nella legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, concernente provvedimenti in favore dello sport in Sardegna, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 28 del 20 giugno 1978 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 248 del 5 settembre 1978, all'art. 19 la somma iscritta al cap. 11122 deve intendersi di L. *25.000.000* anziché di L. *5.000.000*.

(7607)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100782810)